

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

452° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1999

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	30
3 ^a - Affari esteri	»	36
4 ^a - Difesa	»	46
6 ^a - Finanze e tesoro	»	47
7 ^a - Istruzione	»	53
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	55
11 ^a - Lavoro	»	56
12 ^a - Igiene e sanità	»	60

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 11 ^a (Lavoro)	<i>Pag.</i>	3
------------------------------------------------------------	-------------	---

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario	<i>Pag.</i>	65
-----------------------------	-------------	----

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i>	83
--------------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	87
Sul ciclo dei rifiuti	»	91
Riforma amministrativa	»	94

COMMISSIONI 5^a e 11^a RIUNITE**5^a (Programmazione economica, bilancio)****11^a (Lavoro, previdenza sociale)**

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1999

15^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale MORESE.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE
(A007 000, R73^a, 0002^o)

Il PRESIDENTE ricorda che la seduta odierna era stata convocata con l'intenzione di iniziare l'esame del disegno di legge n. 3593, recante incentivi all'occupazione e collegato alla legge finanziaria per il 1998, nel testo eventualmente trasmesso dalla Camera dei deputati. L'altro ramo del Parlamento ha infatti licenziato il provvedimento ieri sera, ma, non essendo ancora pervenuto il messaggio recante il testo approvato, non è stato possibile procedere in tempo utile al deferimento del disegno di legge alle Commissioni da parte della Presidenza del Senato.

In previsione dell'imminente assegnazione del provvedimento, l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, integrato dai rappresentanti dei gruppi politici, si è riunito oggi alle ore 15, ed ha deliberato che le Commissioni 5^a e 11^a si riuniranno lunedì 10 maggio, alle ore 15, con l'intenzione di concludere l'esame in tempo utile per consentire l'inizio della discussione del provvedimento in Aula nella mattina di martedì 11 maggio, secondo quanto previsto dal calendario dei lavori dell'Assemblea. A tal fine, ove l'assegnazione del disegno di legge intervenga, come previsto, entro la mattina di domani, il termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe essere fissato alle ore 12 di lunedì.

Nell'adottare tali deliberazioni l'Ufficio di Presidenza ha tenuto conto anche della richiesta avanzata da un Gruppo politico, di non convocare le Commissioni riunite nella giornata di domani, per consentire la partecipazione dei propri parlamentari ad una importante scadenza politica di carattere nazionale. L'Ufficio di Presidenza ha ritenuto opportuno aderire a tale richiesta, in conformità con una costante prassi parlamentare, che prevede, in tali evenienze, la sospensione dei lavori.

Chiede quindi ai senatori Morando e Montagnino, già relatori al Senato sul disegno di legge n. 3593, se intendano fornire ulteriori ragguagli circa il testo in corso di assegnazione, sulla base di quanto risulta dagli atti parlamentari.

Le Commissioni riunite convengono quindi sulla proposta di fissare per lunedì 10 maggio alle ore 12 il termine per gli emendamenti, ove il disegno di legge venga assegnato nel termine previsto.

Il senatore MORANDO, già relatore per la 5^a Commissione, informa che nella prima parte del testo risultano introdotte numerose modifiche, sul contenuto delle quali si riserva di intervenire nella seduta di lunedì.

Il senatore MONTAGNINO, già relatore per la 11^a Commissione, rileva che anche la seconda parte del provvedimento presenta talune modifiche, che saranno da lui illustrate nella seduta di lunedì. Precisa peraltro che, per quanto riguarda gli articoli finali del disegno di legge, a causa della incompletezza degli atti disponibili, non ha avuto modo di comparare le modifiche introdotte dalla Camera rispetto al testo licenziato dal Senato.

Il PRESIDENTE avverte che le Commissioni 5^a e 11^a torneranno a riunirsi lunedì 10 maggio alle ore 15, per l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 3593-B, ove assegnato per tempo.

La seduta termina alle ore 16,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1999

406^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
VILLONE*La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE*

(3859) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale*, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato

(3853) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **LUBRANO DI RICCO.** – *Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale* (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 maggio.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3859.

Il senatore ROTELLI preliminarmente dichiara di ritenere opportuno che venga data a tutti i presentatori la possibilità di illustrare i propri emendamenti. Illustra quindi l'emendamento 1.15, cui logicamente si collega un'altra proposta emendativa, diretta a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 122 della Costituzione, che impone la elezione del Presidente della Giunta da parte del Consiglio regionale. Intento di questi emendamenti è di mantenere la sola disposizione transitoria del disegno di legge in esame, contenuta nell'articolo 5, e di lasciare immutate le vigenti disposizioni costituzionali, limitando l'intervento di revisione alla

semplice eliminazione della disposizione che impedisce il ricorso ad una diversa modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale. Dopo aver rilevato come l'intero titolo V della Costituzione sia oggetto di una iniziativa di revisione presentata dal Governo e attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, ritiene che la soluzione da ultimo illustrata, di un intervento minimo sul testo costituzionale, sia in questa fase la più opportuna.

Le altre proposte emendative si muovono invece nella direzione di correggere il testo in esame, qualora risultasse prevalente la volontà di esaurirne in tempi rapidi l'esame. In particolare, si sofferma sull'emendamento 1.14, che propone la soppressione dell'articolo 1, recante una ridefinizione dei poteri del Presidente della Giunta regionale a suo avviso non equilibrata e coerente in assenza di una revisione complessiva della disciplina costituzionale sull'ordinamento delle Regioni. L'emendamento 1.12 riprende invece, sostanzialmente, la corrispondente disposizione contenuta nel citato disegno di legge di revisione del titolo V della Costituzione, dalla quale egli ha eliminato il riferimento al Consiglio delle autonomie, la cui istituzione considera inopportuna. L'emendamento 1.10, riprendendo un'analogia formulazione già proposta nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, elimina il riferimento alle funzioni amministrative delegate sostituendolo, più correttamente, con un riferimento a «funzioni amministrative decentrate» (lo stesso intento ispira l'emendamento 1.3); l'emendamento prevede altresì che al Presidente della Giunta regionale spetti di emanare e non già di promulgare i regolamenti. Si intende così sottrarre, secondo quanto auspicato dalla prevalente dottrina, la funzione normativa secondaria al Consiglio, per riferirla più correttamente alla competenza esclusiva della Giunta; analoga finalità è perseguita dai successivi emendamenti 1.8 e 1.9.

Illustrato l'emendamento 1.7, si sofferma quindi sull'emendamento 1.4, volto a eliminare l'inopportuno riferimento al potere di direzione della politica della Giunta, formula sostanzialmente ripresa dall'articolo 95 della Costituzione. Non è infatti a suo avviso riproducibile a livello regionale l'articolazione dei rapporti tra Presidente del Consiglio e singoli Ministri, essendo il potere di direzione della politica generale del Governo strettamente funzionale all'obiettivo del mantenimento dell'unità dell'indirizzo politico, previsto dalla medesima disposizione costituzionale. Ritiene invece più congrua, per definire i rapporti tra Presidente e membri della Giunta regionale, la formulazione contenuta nell'emendamento 1.6. Quanto all'emendamento 1.5, questo elimina il riferimento alle istruzioni del Governo cui il presidente della Giunta dovrebbe conformarsi, a suo avviso non coerente alla volontà di rafforzare il ruolo del Presidente, e comunque lesiva dell'autonomia regionale.

Interviene quindi il senatore GUERZONI, che dichiara di essersi limitato a proporre poche e puntuali modifiche al testo in esame, ritenendo che un ulteriore approfondimento delle molte questioni emerse nel

corso del dibattito possa essere rinviato all'esame delle iniziative di revisione del titolo V della Costituzione attualmente esaminate dall'altro ramo del Parlamento. Al riguardo ritiene che debbano essere ulteriormente definiti nel testo costituzionale la forma di governo regionale e il conseguente sistema elettorale, in particolare introducendo un secondo turno di ballottaggio per la elezione del Presidente della Giunta regionale. Anche la disciplina delle condizioni di incompatibilità dei consiglieri e dei membri della Giunta regionale meriterebbe, a suo avviso, un'ulteriore precisazione, mediante criteri precisi da inserire nel testo costituzionale.

Illustra quindi l'emendamento 1.1, volto a ricondurre il potere regolamentare fra le attribuzioni della Giunta. Illustra poi l'emendamento 2.8 e l'emendamento 5.8, diretto a chiarire che il Presidente della Giunta fa parte del Consiglio regionale.

Il senatore PASSIGLI, nell'illustrare gli emendamenti a sua firma, dichiara di condividere l'impianto del testo approvato dalla Camera dei deputati, che afferma il principio dell'elezione diretta del Presidente della Giunta, scoraggiando crisi del governo regionale che portino a modifiche o rovesciamenti nella maggioranza consiliare che lo sostiene. Questo impianto è a suo avviso indebolito da talune disposizioni contenute nel testo, che i suoi emendamenti intendono correggere. In particolare, l'emendamento 2.9 sottrae all'autonomia legislativa regionale la scelta del sistema elettorale, la cui disciplina viene invece riservata alla legge dello Stato, anche al fine di garantirne l'uniformità a livello nazionale. L'emendamento 2.20 elimina la possibilità, per le Regioni, di scegliere una diversa forma di elezione del Presidente della Giunta; analogamente il 3.8 sottrae all'autonomia statutaria delle singole Regioni la possibilità di scegliere una forma di governo alternativa. Illustrato l'emendamento 2.25, egli si sofferma infine sull'emendamento 4.12, volto a rendere possibile una soluzione «parlamentare» alla crisi che venga ad aprirsi per l'impedimento, il decesso o le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta.

Interviene quindi il senatore ROTELLI, che illustra l'emendamento 2.36: esso riprende, sostanzialmente, quanto previsto dal citato disegno di legge di revisione del Titolo V della Costituzione attualmente all'esame della Camera dei deputati, anche al fine di evidenziare le differenze tra quel testo e i contenuti del disegno di legge in titolo. Anche in questo caso è stato eliminato ogni riferimento al Consiglio delle autonomie locali presente nella iniziativa del Governo, la cui istituzione ritiene inopportuna e non funzionale ad una reale tutela delle attribuzioni degli enti locali. L'emendamento 2.6 prevede poi che sia rimessa all'autonomia statutaria la definizione dei rapporti tra organo rappresentativo e governo regionale, lasciando piena libertà alle Regioni anche per l'articolazione interna dell'organo di governo. All'autonomia statutaria è altresì rimessa la disciplina dell'istituto referendario chiarendo da subito, nel

testo costituzionale, che i singoli statuti potranno prevedere l'istituto del *referendum* propositivo, oltre quello del *referendum* abrogativo. Viene poi fissata la durata della legislatura della assemblea regionale (anche se al riguardo personalmente preferirebbe una disciplina costituzionale più flessibile) e si prescrive che gli assessori regionali non possano essere scelti fra i consiglieri e i candidati non eletti al consiglio regionale.

Il senatore PASTORE rileva preliminarmente come gran parte degli emendamenti a sua firma siano volti a risolvere dubbi nella interpretazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati; molti di questi problemi potrebbero comunque, a suo avviso, essere sciolti da un'inequivoca manifestazione di volontà della Commissione nel corso del dibattito. Illustra quindi gli emendamenti 2.1 e 2.2, che elimina disposizioni a suo avviso ultronee e comunque superflue. L'emendamento 2.3 è invece diretto a escludere il Presidente della Giunta regionale dal novero dei soggetti cui si applica la garanzia della insindacabilità prevista dal nuovo testo dell'articolo 122 della Costituzione.

Quanto all'emendamento 2.4, esso riproduce sostanzialmente quanto già previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5, inserendo più correttamente nel nuovo testo dell'articolo 122 una previsione di natura non transitoria ma solo derogabile da parte degli statuti regionali. Conseguentemente, l'emendamento 5.3 prevede la soppressione del comma 2 dell'articolo 5.

Venendo a considerare gli emendamenti riferiti all'articolo 3, si sofferma sul 3.1 e il 3.3, rispettivamente inerenti alla pubblicazione degli atti normativi della regione e alla entrata in vigore degli statuti, e sull'emendamento 3.2, che reca una formulazione più chiara delle relative disposizioni. L'emendamento 4.2 mira ad eliminare l'incongruo riferimento alla nozione di «forma di governo». Quanto all'emendamento 4.3, esso reca una semplice precisazione. Circa gli emendamenti riferiti all'articolo 5, segnala come il 5.4 rechi una formulazione più chiara della disposizione in esame; l'emendamento 5.5 è volto a precisare l'appartenenza del Presidente della Giunta al Consiglio regionale, mentre l'emendamento 5.1 mira ad evitare una rappresentazione eccessiva per la lista del candidato alla Presidenza della Giunta regionale che abbia conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto quale Presidente. Conclusivamente illustra l'emendamento 5.10, che precisa il regime transitorio da applicarsi per le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti la Giunta regionale.

Interviene infine il senatore ROTELLI il quale, riprendendo un rilievo del senatore Pastore, sostiene che la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di mantenere nel testo il riferimento alla nozione di «forma di governo».

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

407^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(3859) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale*, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato

(3853) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **LUBRANO DI RICCO.** – *Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale* (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore ELIA segnala come il testo assunto a base dell'esame, cioè il disegno di legge n. 3859, evidenzia, anche oltre il proprio contenuto, una opzione sul tema della forma di governo. A questo proposito, ritiene non fondate le preoccupazioni del senatore Passigli, essendo la discrezionalità delle scelte affidate all'autonomia statutaria chiaramente delimitata dalla nuova formulazione degli articoli 122 e 126 della Costituzione. In particolare, risultano a suo avviso escluse in modo netto sia la forma di governo presidenziale, nel modello statunitense, sia quella direttoriale, essendo chiaramente fissato, dall'articolo 4 del testo in esame, il legame fiduciario tra il Consiglio e l'organo di governo. Dunque, nonostante l'ampiezza della formula contenuta nel primo comma della nuova formulazione dell'articolo 123 della Costituzione, le varianti percorribili dagli statuti sono tutte collocate nell'ambito della forma di governo parlamentare o «neoparlamentare». La cosiddetta normativa «antiribaltone», contenuta nella nuova formulazione dell'articolo 126 parrebbe restringere ulteriormente l'ambito delle scelte possibili, proponendo un'alternativa tra una formula di tipo «israeliano», che marcatamente distingue e separa la elezione del Presidente della Giunta da quella del Consiglio, ed una formula nella quale l'elezione diretta del presidente è strettamente collegata alla scelta della maggioranza consiliare, similmente a quanto avviene oggi con riferimento alla elezione del Sindaco e del

Presidente della Giunta provinciale. Proprio queste ultime esperienze inducono a ritenere preferibile la soluzione da ultimo indicata, anche al fine di evitare i pericoli del cosiddetto «governo diviso», emersi con chiara evidenza nella recente esperienza israeliana. In ogni caso, il testo approvato dalla Camera sembra demandare la soluzione di questa alternativa essenzialmente alla scelta del sistema elettorale, i cui principi essenziali dovranno essere definiti da una legge dello Stato.

Il testo in esame, come è emerso dal dibattito presenta comunque alcuni problemi, come ad esempio quello della partecipazione del Presidente della Giunta al Consiglio regionale. Al riguardo illustra l'emendamento 2.41, volto a chiarire che il Presidente partecipa al Consiglio con diritto di voto. In quanto partecipa a pieno titolo del Consiglio si può senz'altro ritenere, inoltre, che il Presidente sia coperto dalla garanzia della insindacabilità di cui godono i consiglieri, risolvendosi così i dubbi emersi al riguardo. Ricorda quindi le modalità previste per l'approvazione degli statuti; a quest'ultimo proposito segnala come per il previsto referendum non sia fissato un *quorum* per la validità della consultazione, previsione quest'ultima opportunamente inserita, invece, su iniziativa del senatore Villone, nel progetto di legge costituzionale proposto dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

Quanto alla norma transitoria, questa sembra prefigurare una sorta di immedesimazione tra capolista della lista regionale che abbia ottenuto il maggior numero di voti e Presidente della Giunta regionale; risulta così sostanzialmente rafforzato il modello già prefigurato dalla legislazione ordinaria vigente, con l'ulteriore decisiva conseguenza di rendere non più necessaria l'investitura da parte del Consiglio del Presidente della Giunta. Questa disciplina transitoria presenta tuttavia delle ambiguità che con alcuni emendamenti propone di correggere. A quest'ultimo proposito ricorda in primo luogo l'emendamento 5.18, che reca una riformulazione del primo comma dell'articolo 5 rendendone più chiaro l'intento. Illustra quindi l'emendamento 5.17 che, al fine di rendere più omogenea la disciplina della elezione del Presidente della Giunta regionale e quella per l'elezione del Sindaco e del Presidente della Giunta provinciale, prevede un doppio turno di votazioni, così da evitare la pericolosa evenienza di un presidente eletto da una esigua maggioranza relativa dei votanti. Pur convinto di quest'ultima scelta, si riserva tuttavia di approfondire la questione e di valutare attentamente le ragioni politiche che potrebbero consigliare, vista la natura transitoria della disciplina proposta, di tenere ferma la soluzione contenuta nel disegno di legge in esame: al riguardo, infatti, si è registrato un ampio consenso presso l'altro ramo del Parlamento.

Il relatore FISICHELLA apprezza la chiarezza dell'intervento del senatore Elia nel quale è stato, a suo avviso, esattamente colto lo spirito del testo in esame che, nel proporre un modello neoparlamentare, demanda all'autonomia statutaria delle singole Regioni la scelta tra un sistema di tipo «israeliano» e una formula che assicuri invece una piena corrispondenza tra il vertice dell'esecutivo regionale e la maggioranza consiliare. Ritiene in proposito che l'intero impianto del testo sia nel

senso di quest'ultima opzione, la stessa da lui a suo tempo elaborata nella ricerca di una intesa sulle riforme istituzionali. Le difficoltà e i problemi del modello israeliano sono del resto ampiamente noti, mentre la disposizione transitoria del testo in esame sembra prefigurare un modello nel quale vi sia una piena corrispondenza tra la scelta del Presidente della Giunta e quella della maggioranza consiliare che lo sostiene. Quanto alle proposte relative all'introduzione di un doppio turno nell'elezione del presidente, osserva che le critiche mosse al sistema delineato dalla norma transitoria, pur giuridicamente sostenibili, non siano, nella realtà, del tutto fondate. Ritiene infatti che l'evoluzione in senso bipolare della competizione elettorale possa condurre ad escludere il successo di candidati alla presidenza della Giunta che conseguano basse percentuali, ad esempio inferiori al trenta per cento.

Il presidente VILLONE propone di proseguire l'illustrazione degli emendamenti, per concluderla nel corso della seduta, rinviando a martedì 11 maggio le votazioni sugli stessi emendamenti.

La Commissione consente.

Il senatore ROTELLI richiama l'attenzione sul rapporto tra il testo in esame e il disegno di legge del Governo, più volte citato, concernente l'ordinamento regionale nel suo complesso e attualmente all'esame della Camera dei deputati: da indicazioni apprese nel corso di colloqui informali con deputati della Commissione omologa della Camera dei deputati, egli desume la possibilità di una soluzione procedurale consistente nella revisione del testo in esame, tale da poter determinare l'inclusione delle conseguenti soluzioni normative – da parte della Camera – nel disegno di legge di più ampio contenuto. Nondimeno, tale opzione comporterebbe numerosi aspetti problematici, ad esempio circa il rapporto tra l'eventualità dell'istituzione di una Camera delle Regioni e il modo di composizione delle Giunte regionali. Quanto all'articolo 5 del testo in esame, osserva che il senatore Elia ha reso dichiarazioni politicamente impegnative, concernenti l'emendamento 5.17 e afferma nuovamente che in una norma transitoria la sola modifica costituzionale strettamente necessaria, nel contesto, è l'abrogazione dell'ultimo comma del vigente articolo 122. In merito all'asserita priorità, nell'iniziativa in discussione, della maggiore autonomia statutaria conferita alle Regioni, sostiene che si tratta in effetti di un'autonomia assolutamente apparente: le Regioni, infatti, sono vincolate a una scelta tra alcune opzioni, nessuna delle quali appartiene al novero dei modelli, storicamente determinati nelle democrazie occidentali, delle cosiddette forme di governo. Viene dunque offerta la possibilità di scegliere esclusivamente un modello ibrido, mentre il suo emendamento 2.29 impone, in alternativa, due modelli classici e storicamente determinati, quello presidenziale e quello parlamentare; nondimeno, la disposizione iniziale di cui alla lettera c) di quell'emendamento contiene un minimo elemento di contaminazione tra i due modelli. Ritiene opportuno, inoltre, non assecondare un indirizzo ormai largamente diffuso, che postula arbitrariamente l'innesto di una forma di

elezione diretta dei titolari di organi monocratici in un sistema prevalentemente di tipo parlamentare: ciò è stato compiuto con il sistema elettorale vigente per gli enti locali e viene riproposto con l'emendamento 5.17. Nell'individuare una soluzione idonea per il regime transitorio è infine necessario non codificare un sistema che incontrerebbe enormi difficoltà di adattamento.

Il presidente VILLONE ringrazia il senatore Rotelli per avere efficacemente riassunto il senso complessivo dei propri emendamenti agli articoli 2, 3, 4 e 5.

Il senatore MARCHETTI dà per illustrati i suoi emendamenti.

Il senatore BESOSTRI osserva che l'ipotesi di approvare senza modifiche il testo della Camera dei deputati sembra ormai allontanarsi e invita a individuare le più gravi incongruenze da correggere, in particolare con una revisione accurata del regime transitorio. Conferma, quindi, il timore di soluzioni non meditate e ispirate alla contaminazione di più modelli istituzionali, che comporta numerosi e gravi rischi: a suo avviso, infatti, il solo compromesso possibile e ragionevole tra il modello presidenziale e il modello parlamentare è il semi-presidenzialismo di tipo francese. Il vigente sistema elettorale per i consigli regionali pretende di assicurare la stabilità dei governi regionali alterando il risultato elettorale, invece di adottare mezzi idonei di orientamento delle scelte di voto anche verso la stabilità di governo. In tal modo, si determina la formazione di maggioranze artificiali, che spesso si rivelano fragili. Un ulteriore aspetto problematico riguarda la possibilità di nominare assessori non legittimati dal voto popolare, senza che questi siano inseriti in un circuito di responsabilità, alimentando il rischio di costituire dei poteri invisibili. Nel dichiararsi radicalmente contrario a qualsiasi operazione istituzionale che mortifichi le assemblee elettive, sostiene che le due sole opzioni non suscettibili di produrre tale risultato sono il modello parlamentare e il modello presidenziale classico. Viceversa, lo scioglimento anticipato dell'assemblea a causa del venir meno della consonanza politica tra la sua maggioranza e il titolare dell'organo di governo, risulta sempre mortificante per la stessa assemblea. Alcune garanzie per l'assemblea elettiva dovrebbero essere fissate in Costituzione, in modo che siano valide per ogni Regione: anzitutto la durata della legislatura e inoltre il rapporto tra il numero di consiglieri e l'entità della popolazione regionale, evitando così la possibilità di gravi squilibri. Quanto all'autonomia statutaria conferita dal testo in esame, si tratta di un principio apparente non tanto per la limitazione delle scelte quanto perché vi è l'innesto, non si sa quanto provvisorio o definitivo, sul sistema elettorale vigente, fondato in particolare su una quota aggiuntiva di seggi che altera il risultato elettorale. Nella fase costituente dei nuovi statuti, invece, titolare del relativo potere dovrebbero essere solo i consiglieri eletti in ragione delle preferenze di voto espresse direttamente dai cittadini.

Aggiunge, in proposito, che la quota integrativa di seggi prevista dalla legge elettorale vigente è particolarmente perversa nel premiare in misura maggiore quanti, vincendo, hanno ottenuto il consenso minore.

Passa quindi ad illustrare i suoi emendamenti, in particolare il 2.15 e il 2.7: quest'ultimo previene il rischio della costituzione di poteri non pienamente responsabili, una volta scelto coerentemente il sistema di tipo parlamentare. Dà ragione, inoltre, degli emendamenti 4.6 e 4.8, di natura eminentemente tecnica, così come l'emendamento 5.12. L'emendamento 5.11 prevede un secondo turno di votazioni se nessuna lista regionale ottiene almeno il 40 per cento dei suffragi, in modo che il presidente eletto abbia una base rappresentativa consistente. L'emendamento 5.7, infine, intende evitare nuove elezioni se non vi sono ragioni di crisi politica.

Il senatore LUBRANO DI RICCO dà per illustrati i suoi emendamenti.

Il senatore ANDREOLLI illustra l'emendamento 2.40, che esclude l'immunità per il Presidente e i componenti della Giunta regionale, nonché il 2.41. Quanto al 5.18, si tratta di una riformulazione, a suo avviso più corretta, delle corrispondenti disposizioni dell'articolo 5.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C01^a, 0166^o)

Il presidente VILLONE avverte che l'ordine del giorno delle sedute da convocare per la settimana successiva sarà integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge costituzionale n. 3603 («Revisione della Costituzione»), d'iniziativa del senatore Speroni, fatto proprio dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3859**Art. 1.**

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 4.

1.15

ROTELLI

Sopprimere l'articolo.

1.14

ROTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 121 – Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento in armonia con la Costituzione.

Lo Statuto è approvato dal Consiglio regionale, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Lo Statuto approvato è sottoposto a *referendum* popolare e non è promulgato quando, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono sui voti favorevoli”».

1.12

ROTELLI

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione nei rapporti con gli altri soggetti dell'ordinamento repubblicano, europeo ed internazionale; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative decentrate dallo Stato alla Regione».

1.10

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «della Giunta», con le altre: «dell'organo di governo regionale».

1.2

SPERONI

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «rappresenta la Regione», inserire le seguenti: «nei rapporti con gli altri soggetti dell'ordinamento repubblicano, europeo, internazionale».

1.7

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, rigo secondo, dopo la parola: «Regione;» inserire le seguenti: «esercita il potere regolamentare;».

1.1

GUERZONI

Al comma 1, capoverso, rigo secondo, sopprimere le parole: «dirige la politica della Giunta e ne è responsabile».

1.4

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, rigo secondo, sostituire le parole: «dirige la politica della Giunta e ne è responsabile», con le seguenti: «dirige l'attuazione delle politiche pubbliche della Regione».

1.6

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «promulga le leggi e i regolamenti regionali», con le seguenti: «promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali».

1.8

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «dirige le funzioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dirige le funzioni amministrative decentrate dallo Stato alla Regione».

1.3

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica».

1.5

ROTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole "e regolamentari"».

1.9

ROTELLI

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 122. – Lo Statuto disciplina:

a) la forma di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea regionale e il Governo regionale;

b) i casi, le forme e le modalità di scioglimento anticipato dell'Assemblea;

c) la formazione delle leggi e degli atti normativi della Regione;

d) l'iniziativa popolare di leggi e di atti normativi e la richiesta di *referendum* abrogativo e costitutivo;

e) i principi generali della contabilità e del bilancio regionale.

L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni.

Il Presidente della Regione, salvo che lo Statuto regionale disponga altrimenti, è eletto a suffragio universale e diretto; in tal caso, il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta, che non possono essere scelti fra i consiglieri regionali e i candidati non eletti al Consiglio regionale”».

2.36

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, sopprimere il primo comma.

2.5

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso, sostituire il primo comma con il seguente:

«Sono disciplinati con legge della regione la struttura, il funzionamento, la composizione, il numero, le norme elettorali del proprio o dei propri organi legislativi e di governo».

2.10

SPERONI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sostituire le parole: «e dei componenti della Giunta regionale» con le altre: «degli assessori».

2.1

PASTORE

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sostituire le parole: «Giunta regionale», con le altre: «organo di governo della regione».

2.9

SPERONI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sopprimere le parole da: «con legge della Regione» fino alla fine del comma.

2.14

SPERONI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sopprimere le parole: «con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti».

2.19

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sostituire le parole da: «nei limiti», fino alla fine del comma medesimo, con le seguenti: «nei limiti della Costituzione, dello statuto regionale e dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che determina anche la durata degli organi elettivi».

2.26

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sostituire le parole: «principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica», con le seguenti: «principi fondamentali della Repubblica stabiliti dalla Costituzione».

2.24

GASPERINI, SPERONI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sostituire le parole: «la durata degli organi elettivi», con le seguenti: «la contemporanea durata in carica degli organi eletti con suffragio universale e diretto».

2.33

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Da tali principi sono determinati i vincoli minimi di congruenza fra il sistema di elezione del Consiglio regionale e la forma di Governo adottata».

2.27

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel secondo comma, sostituire le parole: «Consiglio o una Giunta regionale», con le seguenti: «organo legislativo o di governo regionale».

2.11

SPERONI

Al comma 1, capoverso, nel secondo comma, sopprimere le parole: «ovvero al Parlamento europeo».

2.23

GASPERINI, SPERONI

Al comma 1, capoverso, sopprimere il terzo comma.

2.2

PASTORE

2.12 (Identico all'em. 2.2)

SPERONI

Al comma 1, capoverso, nel terzo comma, sostituire le parole: «per i propri lavori», con le seguenti: «per l'esercizio delle funzioni previste dallo statuto della Regione».

2.28

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel quarto comma, sostituire le parole: «I consiglieri regionali, il Presidente e i componenti della Giunta regionale», con le seguenti: «I componenti degli organi legislativi e di governo regionali».

2.13

SPERONI

*Al comma 1, capoverso, nel quarto comma, sopprimere le parole:
«il Presidente e i componenti della Giunta regionale».*

2.15 BESOSTRI

2.16 (Identico all'em. 2.15) PASTORE

2.40 (Identico all'em. 2.15) ELIA, ANDREOLLI

*Al comma 1, capoverso, nel quarto comma, sopprimere le parole:
«il Presidente».*

2.3 PASTORE

Al comma 1, capoverso, sopprimere il quinto comma.

2.6 MARCHETTI

2.22 (Identico all'em. 2.6) GASPERINI, SPERONI

2.34 (Identico all'em. 2.6) ROTELLI

Al comma 1, capoverso, sostituire il quinto comma con il seguente:

«La Regione determina, nel proprio statuto, la forma di governo, nell'ambito dei seguenti principi coerentemente alternativi:

a) elezione del presidente della giunta regionale con votazione contemporanea e distinta rispetto a quella per il consiglio regionale, secondo le norme della legge regionale, in armonia con i principi fissati dalla legge dello Stato, a suffragio universale diretto, con secondo turno riservato ai due candidati più votati al primo turno; oppure elezione del presidente della giunta regionale da parte del consiglio regionale, tra i componenti del Parlamento o fuori di esso;

b) nomina della giunta regionale da parte del presidente della Regione; oppure nomina della giunta regionale da parte del consiglio regionale, entro o fuori del proprio seno, su proposta del presidente della giunta;

c) facoltà di revoca, da parte del consiglio, del presidente della giunta eletto con voto popolare diretto, alla quale consegue lo scioglimento del consiglio; oppure facoltà di revoca, da parte del consiglio, del presidente della giunta eletto dal consiglio stesso, esclusivamente mediante approvazione di mozione concernente l'indicazione del nuovo presidente della giunta».

2.29

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio regionale tra i suoi componenti».

2.21

GASPERINI, SPERONI

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, salvo che lo Statuto regionale non disponga diversamente in proposito con deliberazione della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale ed approvazione per specifico referendum confermativo».

2.31

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, sopprimere le seguenti parole: «salvo che lo statuto regionale disponga diversamente».

2.17

LUBRANO DI RICCO

2.20 (Identico all'em. 2.17)

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, dopo la parola: «diretto», inserire le seguenti: «e con le modalità previste dalla legge statale».

2.18

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, dopo le parole: «universale e diretto», inserire le seguenti: «con eventuale secondo turno riservato ai due candidati più votati al primo, in cui non sia stata raggiunta da alcuno almeno la metà più uno dei voti validamente espressi».

2.30

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, dopo la parola: «diretto», inserire le seguenti parole: «e fa parte come tale del Consiglio regionale».

2.39

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, dopo le parole: «universale e diretto», inserire le seguenti parole: «e non fa parte del Consiglio regionale».

2.38

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È rieleggibile una sola volta.».

2.35

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, sostituire le parole: «nomina e revoca i componenti della Giunta» con le altre: «, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina gli assessori, fra i quali un Vicepresidente, che, insieme al Presidente, costituiscono la Giunta, e può successivamente revocarli».

2.4

PASTORE

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche tra i consiglieri, che in tal caso decadono dalla loro carica».

2.25

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel seno del Consiglio regionale».

2.7

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il Presidente partecipa ai lavori del Consiglio regionale con diritto di voto».

2.41

ELIA, ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso, dopo il quinto comma, aggiungere il seguente: «Non sono componenti della Giunta regionale i consiglieri regionali e i candidati al Consiglio regionale non eletti.».

2.37

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, dopo il quinto comma, aggiungere il seguente: «I consiglieri regionali non possono essere chiamati a far parte della Giunta.».

2.8

GUERZONI

Al comma 1, capoverso, dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

«La elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta regionale e la elezione del Consiglio regionale sono contemporanee e distinte.».

2.32

ROTELLI

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 123. – La Regione ha uno statuto che disciplina l'organizzazione interna, l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum*, abrogativo e costitutivo, sulle leggi e sugli atti amministrativi regionali, nonché, salvo quanto previsto dal terzo comma, la forma di governo nel rispetto dei seguenti principi:

a) il consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto secondo le norme della legge regionale in armonia con i principi fissati dalla legge della Repubblica;

b) il presidente della giunta regionale è eletto a suffragio universale diretto, con secondo turno riservato ai due candidati più votati al primo, secondo le norme della legge regionale in armonia con i principi fissati dalla legge dello Stato; la giunta regionale è nominata dal presidente; l'elezione del presidente della giunta regionale e l'elezione del consiglio regionale sono distinte e contemporanee; il presidente può essere revocato dal consiglio regionale, che contestualmente è sciolto.

Lo statuto è adottato col voto della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio regionale.

Se gli articoli dello statuto relativi al primo comma, lettera b), da votare preliminarmente, non sono approvati con la maggioranza assoluta, essi sono sottoposti a *referendum* popolare in alternativa al complesso di articoli, più votato in contrapposizione, contenente l'elezione del presidente della giunta regionale e della giunta regionale da parte del consiglio regionale, dentro o fuori del proprio seno, ovvero la nomina della giunta regionale da parte del presidente.

È approvato col *referendum* il testo di articoli che abbia conseguito la maggioranza dei voti popolare validamente espressi.

Il *referendum* è rinnovabile dopo due legislature regionali, anche su iniziativa di un ventesimo degli elettori della Regione.

Ove non si sia dato luogo al *referendum* di cui al terzo comma, lo statuto deliberato dal Parlamento regionale è sottoposto a *referendum* approvativo a richiesta di almeno un ventesimo degli elettori della Regione».

3.9

ROTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. L'articolo 123 della Costituzione è abrogato.».

3.11

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma sopprimere le parole da: «in armonia con la Costituzione» fino alla fine; al comma 1, capoverso, secondo comma sopprimere le seguenti parole: «Lo statuto».

3.5

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sopprimere le parole: «la forma di governo e».

3.8

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, dopo la parola: «referendum», inserire le seguenti: «abrogativo e costitutivo».

3.10

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali».

3.1

PASTORE

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo e il terzo comma.

3.4

SPERONI

Al comma 1, capoverso, nel secondo comma, sostituire la parola: «pubblicazione» con l'altra: «comunicazione».

3.2

PASTORE

Al comma 1, capoverso, nel terzo comma, sostituire le parole: «un cinquantesimo», con le seguenti: «un sessantesimo».

3.7

GASPERINI, SPERONI

Al comma 1, capoverso, nel terzo comma, sostituire le parole: «un cinquantesimo», con le seguenti: «un cinquantacinquesimo».

3.6

GASPERINI, SPERONI

Al comma 1, capoverso, nel terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione».

3.3

PASTORE

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.7

SPERONI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, al primo periodo, sopprimere le parole: «o gravi violazioni di legge».

4.13

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, al primo periodo, sostituire le parole: «o gravi violazioni di legge», con le seguenti: «o alle leggi costituzionali o allo statuto regionale».

4.14

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale scioglimento e tale rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.».

4.5

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, al secondo periodo, sostituire la parola: «sentita», con le seguenti: «sentiti il presidente della giunta regionale, il presidente del consiglio regionale e».

4.15

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo comma.

4.16

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel secondo comma, al secondo periodo, dopo le parole: «prima di tre giorni» inserire le seguenti: «e non oltre quindici giorni».

4.6

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso, sopprimere il terzo comma.

4.4

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso, sostituire il terzo comma con il seguente: «L'approvazione della mozione di sfiducia del Presidente della Giunta comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente, il Consiglio regionale provvede all'elezione di un nuovo Presidente.».

4.12

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso, nel terzo comma, dopo la parola: «permanente», inserire le seguenti: «, le dimissioni congiunte della maggioranza dei consiglieri».

4.10

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso, nel terzo comma, sostituire le parole da: «salvo che lo statuto regionale», fino alla fine del comma, con le seguenti: «comportano le dimissioni della Giunta e, salvo che lo statuto non disponga altrimenti per il periodo mancante al termine del mandato, lo scioglimento del Consiglio.».

4.17

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «salvo che lo statuto regionale disponga altra forma di governo.».

4.9

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso, nel terzo comma, sostituire le parole: «salvo che lo statuto regionale disponga altra forma di governo» con le altre: «eletto a suffragio universale e diretto».

4.2

PASTORE

Al comma 1, capoverso, nel terzo comma, sostituire le parole: «altra forma di governo», con l'altra: «diversamente».

4.8

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso, nel terzo comma, sostituire le parole: «le dimissioni» con le altre: «la decadenza».

4.3

PASTORE

Al comma 1, capoverso, nel terzo comma, sopprimere le parole: «e lo scioglimento del Consiglio».

4.11

GASPERINI, SPERONI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.6

MARCHETTI

5.13 (Identico all'em. 5.6)

GASPERINI, SPERONI

Al comma 1, sostituire i primi tre periodi con i seguenti:

«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali.».

5.18

ELIA, ANDREOLLI

Al comma 1, sostituire i primi due periodi con il seguente:

«1. Fino alla data di entrata in vigore degli statuti regionali e delle leggi elettorali regionali modificati ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del presidente della giunta regionale, contestuale a quella del rispettivo consiglio regionale, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei consigli regionali, intendendosi sostituiti i capilista delle liste regionali con i candidati alla carica di presidente della giunta regionale.».

5.14

ROTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «sostituiti i capilista delle liste regionali con i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale» con le altre: «come candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale i capilista delle liste regionali».

5.4

PASTORE

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato a tale carica che ha conseguito la maggioranza dei voti validi. In mancanza, si procede ad un secondo turno di votazioni nella seconda domenica successiva a quella del primo, cui partecipano i due candidati, e le rispettive liste regionali, che al primo turno hanno ottenuto le maggiori cifre elettorali regionali. È proclamato eletto il candidato che al secondo turno ottiene il maggior numero di voti validi e sono conseguentemente assegnati, secondo la normativa vigente, i seggi corrispondenti alla relativa lista regionale nonché la eventuale quota aggiuntiva di seggi.».

5.17

ELIA, SALVI

Al comma 1, quarto periodo, dopo la parola: «candidato», inserire la seguente: «capolista», e sostituire le parole: «a tale carica che», con le seguenti: «la cui lista».

5.12

BESOSTRI

Al comma 1, quarto periodo dopo le parole: «eletto Presidente della Giunta regionale», inserire le seguenti: «oltre che essere eletto consigliere regionale».

5.5

PASTORE

Al comma 1, quarto e quinto periodo, sostituire le parole: «a tale carica che ha conseguito», con le seguenti: «a tale carica la cui lista ha conseguito», e le parole: «della Giunta regionale che ha conseguito», con le seguenti: «della Giunta regionale la cui lista ha conseguito».

5.9

SPERONI

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pari almeno al 40 per cento dei voti validi espressi; in difetto si procede a ballottaggio tra i candidati capilista che hanno conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi o comunque tra i primi due.».

5.11

BESOSTRI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

5.16

ROTELLI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

In subordine, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente:

«Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale».

5.8

GUERZONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È conseguentemente ridotto di una unità il numero di seggi spettanti al gruppo di liste provinciali collegato alla lista regionale interessata».

5.1

PASTORE

Sopprimere il comma 2.

5.3

PASTORE

Al comma 2, lettera a), aggiungere il seguente periodo: «non sono componenti della Giunta regionale i consiglieri regionali e i candidati al Consiglio regionale non eletti;».

5.15

ROTELLI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che il Consiglio regionale, nel termine di trenta giorni dal verificarsi di detti fatti, non conferisca fiducia a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Vice Presidente della Giunta regionale, se previsto dallo Statuto regionale».

5.7

BESOSTRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Fino all'approvazione delle leggi regionali, valgono i casi di ineleggibilità e di incompatibilità stabiliti con legge della Repubblica, estendendosi ai componenti della Giunta i casi previsti per i consiglieri regionali».

5.10

PASTORE

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1999

424^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3807) *Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) *LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento*

(95) *LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione*

(198) *SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(471) *GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione*

(1211) *MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale*

(1615) *GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale*

(1821) *VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta*

(2085) *FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale*

(2360) *SERENA. - Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia*

(2531) *LO CURZIO. - Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero*

(2649) *VALENTINO ed altri. - Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale*

(2679) *LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero*

(2680) *LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*

(2834) *CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*

(3340) *BERTONI. – Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*

(3457) *CARUSO Antonino ed altri. – Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale*

(3518) *GRECO. – Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) *MARINI ed altri. – Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) *MARINI ed altri. – Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*

(3757) *FOLLIERI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale*

– e **petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 marzo 1999.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n.3807, assunto come testo base, nella seduta del 30 marzo 1999, a partire dagli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice SCOPELLITI rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.1. Aggiunge poi la sua firma all'emendamento 1.3 e rinuncia ad illustrarlo.

Il presidente RELATORE illustra l'emendamento 1.2, sottolineando come esso sia volto a prevedere il trasferimento al giudice di pace competente anche delle cause che, pur risultando trattenute per la decisione alla data di entrata in vigore del provvedimento, siano state successivamente rimesse in istruttoria. In considerazione dell'esigenza di intervenire nello stesso senso sul comma 2 dell'articolo 1, modifica l'emendamento 1.2 riformulandolo nell'emendamento 1.2 (Nuovo testo). Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.1, e 1.3.

Il sottosegretario AYALA esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.3, e parere favorevole sull'emendamento 1.2 (Nuovo testo).

Il senatore CALLEGARO annuncia il voto favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.3 ritenendo che, pur non modificando sostan-

zialmente la portata dell'articolo 1, ne migliorino la formulazione sotto il profilo tecnico.

Il senatore RUSSO ritiene al contrario che le modifiche proposte con gli emendamenti 1.1 e 1.3 renderebbero meno chiara la lettera dell'articolo in questione.

Il presidente PINTO, accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del Regolamento, pone ai voti l'emendamento 1.1 che risulta respinto.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.2 (Nuovo testo).

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 1.3.

Posto ai voti è approvato l'articolo 1 come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il presidente RELATORE illustra l'emendamento 2.1 volto a stabilire che, per le cause attribuite al giudice di pace a norma dell'articolo 1, sia competente per territorio il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio della pretura o della sezione distaccata dinanzi alla quale il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della legge. Si tratta di una disposizione diretta a facilitare la trasmissione dei fascicoli, evitando che questa debba essere accompagnata dalla individuazione del giudice di pace competente sulla base dei normali criteri di competenza. L'individuazione a tal fine di un criterio, derogatorio rispetto a quelli fissati dal codice di procedura civile, ma di carattere inequivoco, risponde all'esigenza di impedire il sorgere di un inutile contenzioso.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 2.2 e lo trasforma nel subemendamento 2.1/1.

Il senatore RUSSO rileva come nel testo dell'emendamento 2.1 non sia previsto un termine entro il quale effettuare la trasmissione dei fascicoli dagli uffici di pretura a quelli del giudice di pace competente. Al riguardo, sarebbe opportuno riprendere il termine di centoventi giorni contenuto nel testo dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3807 eventualmente riducendolo a novanta giorni. Per il resto condivide l'impostazione dell'emendamento presentato dal relatore.

Il senatore SENESE si dichiara contrario sia ad una riduzione a sessanta, sia ad una riduzione a novanta giorni del termine previsto all'articolo 2.

Dopo un intervento del senatore CALVI – che osserva trattarsi di un termine meramente ordinatorio – il PRESIDENTE relatore modifica l'emendamento 2.1. inserendo, al comma 2 dell'articolo 2 ivi richiama-

to, dopo le parole: «Il pretore trasmette» le altre: «, non oltre novanta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge,». Esprime quindi parere contrario sul subemendamento 2.1/1.

Il sottosegretario AYALA esprime parere contrario sul subemendamento 2.1/1 e favorevole sull'emendamento 2.1, come da ultimo modificato.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 2.1/1.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 2.1 come da ultimo modificato.

Prende quindi la parola il senatore CENTARO, da poco sopraggiunto in Commissione, il quale fa presente che, secondo accordi intercorsi in via informale, nella giornata di oggi avrebbe dovuto avere inizio soltanto l'illustrazione, e non la votazione degli emendamenti.

Il presidente PINTO fa presente al senatore Centaro che non vi è stato alcun accordo informale nel senso dallo stesso senatore indicato e si rammarica comunque per l'equivoco verificatosi, in ragione del quale ritiene peraltro opportuno non proseguire oggi nell'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 3807.

Il senatore PARDINI dichiara di non condividere la decisione del Presidente e evidenzia l'esigenza di proseguire celermente nell'esame dei disegni di legge in titolo.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807**Art. 1.**

Al comma 1, sopprimere le parole: «per valore».

1.1 CENTARO, GRECO, SCOPELLITTI, PERA

Al comma 1, nella lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che non siano successivamente rimessi in istruttoria».

1.2 IL RELATORE

Al comma 1, nella lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che non siano successivamente rimessi in istruttoria».

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole «presente legge» inserire le altre «e che non siano successivamente rimessi in istruttoria».

1.2 (Nuovo testo) IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.3 CENTARO, PERA, GRECO

Art. 2.

All'emendamento 2.1 nell'articolo 2 ivi richiamato al comma 2, dopo le parole: «Il pretore» inserire le altre: «entro sessanta giorni».

2.1/1 CENTARO, GRECO, SCOPELLITTI, PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Per le cause attribuite al giudice di pace a norma dell'articolo 1 è competente per territorio il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio della pretura o della sezione distaccata dinanzi al quale il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le questioni relative alla competenza del giudice originariamente adito.

2. Il pretore trasmette il fascicolo di ufficio al giudice di pace competente per territorio ai sensi del primo periodo del comma 1. La cancelleria dell'ufficio giudiziario a cui il fascicolo è trasmesso provvede d'ufficio all'iscrizione della causa a ruolo e comunica alle parti costituite la data dell'udienza di prosecuzione fissata dal giudice.

3. Dinanzi al giudice di pace le cause proseguono con il rito alle stesse applicabili ai sensi dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534. Le questioni relative alla competenza del giudice di pace devono essere rilevate nella prima udienza dinanzi a questo, che procede a norma del terzo comma dell'articolo 38 del codice di procedura civile.

4. Alla prima udienza il giudice tenta la conciliazione delle parti, a norma dell'articolo 185 del codice di procedura civile».

2.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: «centoventi» con l'altra: «sessanta».

2.2

CENTARO, GRECO, SCOPELLITTI, PERA

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1999

202^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 15,15.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C03^a, 0037^o)

Il senatore SERVELLO fa presente che il calendario dei lavori dell'Assemblea, approvato stamane dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, prevede per lunedì pomeriggio comunicazioni del Governo sul nuovo concetto strategico della NATO, adottato dai Capi di Stato e di Governo nel recente Vertice di Washington. Ricorda altresì che lo stesso argomento dovrebbe essere oggetto delle comunicazioni del ministro Dini alla Commissione, nella seduta prevista per mercoledì 12 maggio. Chiede pertanto in che modo si debba procedere per consentire che i lavori della Commissione e dell'Assemblea possano utilmente integrarsi.

Si apre un dibattito procedurale nel corso del quale intervengono i senatori Andreotti, Salvato, Boco, Provera, Basini e Tabladini.

Il presidente MIGONE, dopo avere precisato che la Commissione non ha alcuna competenza nella definizione dei lavori dell'Assemblea, esprime la convinzione che un approfondimento in Commissione dei documenti approvati al vertice di Washington gioverebbe allo sviluppo del dibattito e alle necessarie conclusioni in Assemblea, in conformità all'orientamento adottato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in una precedente riunione. Propone pertanto di tener ferma la seduta di mercoledì pomeriggio, con le previste comunicazioni del ministro Dini sulle conclusioni del vertice di Washington.

Parallelamente i membri della Commissione potranno mantenersi in contatto, prima e dopo la seduta dell'Assemblea convocata per lunedì, per poter procedere anche informalmente agli approfondimenti necessari.

La Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

(166) RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di cooperazione allo sviluppo

(402) PREIONI. - Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri

(1141) MANTICA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo

(1667) RUSSO SPENA ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo

(1900) BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo

(2205) BEDIN. - Disciplina del volontariato internazionale

(2281) PROVERA e SPERONI. - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo

(2453) SALVI ed altri. - Riforma della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

(2494) BOCO ed altri. - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo

(2781) ELIA ed altri. - Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

(2989) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, dei provvedimenti, nel testo unificato, sospeso nella seduta del 30 marzo scorso.

Il presidente MIGONE ricorda che ieri sera è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato, predisposto dal Comitato ristretto e assunto dalla Commissione per il seguito dell'esame. Si procederà pertanto all'esame degli emendamenti all'articolo 1 di tale testo, che fu stampato in allegato al resoconto sommario della seduta del 16 marzo scorso.

Il senatore GAWRONSKI dà per illustrati gli emendamenti 1.1, 1.9, 1.11 e 1.17, da lui presentati insieme con il senatore Pianetta. Si

tratta di modifiche volte a semplificare il testo dell'articolo 1, eliminando tutto ciò che non ha un chiaro contenuto normativo.

Il presidente MIGONE aggiunge la sua firma agli emendamenti 1.2 e 1.21, presentati dai senatori de Zulueta e Cioni, e li dà per illustrati. Fa propri anche gli emendamenti 1.8, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.18 – presentati dai senatori Russo Spena, Cò e Crippa – al fine di evitarne la decadenza per l'assenza dei proponenti. Infine rinunzia ad illustrare gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.10, da lui presentati insieme con altri senatori.

La senatrice SALVATO illustra gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.7 e 1.13. I primi due emendamenti sono volti a migliorare la formulazione del comma 1, prevedendo tra le finalità della cooperazione allo sviluppo la solidarietà e la giustizia fra i popoli, nonché la realizzazione dei diritti non solo civili, politici e sociali – già esplicitamente indicati nel testo – ma anche umani, economici e culturali: si superano così le tradizionali distinzioni che non hanno più ragion d'essere. L'emendamento 1.7, di più ampia portata, si riferisce al comma 2 ed estende la cooperazione anche ai paesi ad economia di transizione, precisando altresì che i beneficiari sono le popolazioni e non gli stati, per evitare che in questo modo si dia sostegno a regimi spesso scarsamente rappresentativi.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.13, che si riferisce al comma 3, sottolinea l'esigenza di prevedere, tra gli obiettivi della cooperazione, la difesa delle identità culturali e il sostegno della multiculturalità, la lotta all'emarginazione e il rafforzamento delle esperienze delle democrazie locali.

Il senatore SERVELLO dichiara di condividere l'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo, e invita il Relatore a esaminare seriamente la possibilità di accoglierlo.

Il relatore BOCO, nell'esprimere il suo parere sugli emendamenti all'articolo 1, apprezza lo sforzo compiuto dal senatore Pianetta per rendere il testo dell'articolo più sintetico, ma rileva che tutti gli altri emendamenti vanno nel senso di ulteriori specificazioni. Deve perciò esprimere parere contrario sull'emendamento 1.1, nonché sugli emendamenti 1.9 e 1.11, che peraltro ritiene contraddittori con lo stesso emendamento 1.1.

Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.21 e 1.20. Quest'ultimo, presentato dal Governo, sembra preferibile agli emendamenti 1.17 e 1.19, che incidono sulla stessa materia anche se formalmente recano commi aggiuntivi. Si dichiara dunque contrario a questi due emendamenti.

Si dichiara altresì contrario agli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7, osservando che il Comitato ristretto ha scartato l'idea di estendere l'attività di cooperazione ai paesi ad economia di transizione, mentre le popolazioni dei paesi in via di sviluppo sono considerate tra

i beneficiari della cooperazione; nell'articolo in cui si indicano le finalità appare invece più corretto indicare i paesi nel loro complesso.

Con riferimento all'emendamento 1.8, si dichiara disponibile a introdurre nel comma 2 – dopo la parola «OCSE» – la seguente frase aggiuntiva: «tenendo altresì conto degli indici di sviluppo umano dell'UNDP». Esprime poi parere contrario agli emendamenti 1.10 e 1.12. Per quel che concerne l'emendamento 1.13, si dichiara contrario nel suo insieme, ma accetterebbe di inserire al comma 3, ove si indicano gli obiettivi, le frasi dell'emendamento relative all'integrazione delle donne e alla difesa delle identità culturali.

Il senatore CORRAO invita il Relatore a riconsiderare i pareri espressi sugli emendamenti 1.10 e 1.13. Il primo pone in risalto la particolare attenzione che dovrà essere riservata ai paesi legati all'Italia da un patrimonio culturale comune. L'altro emendamento potrebbe essere accolto nel suo insieme, poiché specifica gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo in maniera articolata e più completa rispetto al testo del Comitato ristretto.

Il relatore BOCO fa presente al senatore Corrao che il parere contrario all'emendamento 1.10 dipende dalla sua formulazione, che consentirebbe di ritenere prioritari paesi in cui esistono forti comunità di italiani all'estero, ma che non possono essere più considerati in condizioni di arretratezza economica. È però disposto a riconsiderare in altra sede l'opportunità di inserire qualche riferimento alla tutela del patrimonio culturale nei paesi cooperanti. Quanto all'emendamento 1.13, accetta di enucleare i seguenti obiettivi e di inserirli nel testo del comma 3: «la promozione delle politiche di integrazione delle donne alla vita sociale ed economica» e «la difesa delle identità culturali e il sostegno alla multiculturalità».

Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 1.14, 1.15, 1.16 e 1.18.

Il sottosegretario SERRI illustra anzitutto l'emendamento 1.20, che inserisce tra le finalità indicate nel comma 1 anche la ricostruzione, la stabilizzazione e lo sviluppo nelle situazioni di crisi.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.5, 1.6 e 1.7, invitando la proponente a ritirarlo, poiché è sufficiente l'indicazione delle popolazioni tra i beneficiari. È altresì contrario agli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18 e 1.19.

Concorda con il Relatore circa la riformulazione dell'emendamento 1.8 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.21. Ritiene che una delle esigenze prospettate nell'emendamento 1.4 possa essere recepita, inserendo nel comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole «valorizzazione del patrimonio» l'aggettivo «culturale». Per l'emendamento 1.13, concorda con il Relatore ma ritiene che si possa recepire tra gli obiettivi anche «lo sviluppo endogeno sociale, economico e culturale delle popolazioni».

Infine si sofferma sull'emendamento 1.16, su cui esprime parere favorevole a condizione che la cancellazione del debito estero non sia considerata alternativa alla sua riduzione, sembrandogli preferibile indicare come prioritaria «la cancellazione e la riduzione» del debito estero dei paesi cooperanti.

La senatrice SQUARCIALUPI ritira l'emendamento 1.12, giudicando positivamente il comma 3 dell'articolo 1, come integrato con gli obiettivi enucleati dall'emendamento 1.13.

Invita poi il Relatore a considerare la possibilità di presentare, nella prossima seduta, una riformulazione dell'articolo 1 che recepisca gli emendamenti da lui accolti e risistemi l'intera materia in un testo più schematico e puntuale.

Il relatore BOCO si impegna a valutare la possibilità di una riformulazione dell'articolo 1, nel senso suggerito dalla senatrice Squarcialupi.

Appreziate le circostanze, il presidente MIGONE rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,15.

EMENDAMENTI AL TESTO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 166, 402, 1141, 1667, 1900, 2205, 2281, 2453, 2494, 2781, 2989

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. La politica di cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia ed è finalizzata:

- a) allo sviluppo economico e sociale dei paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli più svantaggiati;
- b) all'inserimento progressivo dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale;
- c) alla lotta contro la povertà.

2. La politica dell'Italia in questo settore contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonchè di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

3. La cooperazione allo sviluppo italiana rispetta gli impegni e tiene conto degli obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e delle altre organizzazioni internazionali competenti.

4. Le risorse complessivamente destinate dall'Italia alla cooperazione allo sviluppo devono tendere al raggiungimento di un ammontare pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo, fatte salve percentuali più elevate stabilite a livello nazionale o internazionale».

1.1

PIANETTA, GAWRONSKI

Al comma 1, dopo le parole: «promozione dello sviluppo» inserire la parola: «sostenibile».

1.2

DE ZULUETA, CIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «e della solidarietà» con le parole: «della solidarietà e della giustizia».

1.3

SALVATO

al comma 1, dopo le parole: «piena realizzazione dei diritti» inserire la parola: «umani,».

1.21

DE ZULUETA, CIONI

Al comma 1, dopo le parole: «piena realizzazione dei diritti» inserire le seguenti: «umani, economici, culturali,».

1.4

SALVATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «con particolare attenzione ai diritti delle donne».

1.5DE ZULUETA, SQUARCIALUPI, CIONI, CORRAO, MIGONE,
VOLCIC

Al comma 1, sostituire le parole: «alla riabilitazione e alla ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità naturali o prodotte dall'uomo», con le seguenti: «ai processi di ricostruzione, stabilizzazione e sviluppo nelle situazioni di crisi, all'assistenza ed alla ricostruzione dei Paesi colpiti da calamità naturali, o prodotte dall'uomo».

1.20

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole «dell'infanzia e dell'adolescenza» inserire le parole: «e allo sviluppo della condizione giovanile».

1.6

CIONI, MIGONE, VOLCIC, CORRAO, DE ZULUETA, SQUARCIALUPI

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «La cooperazione italiana allo sviluppo si attua a beneficio delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e ad economia di transizione privilegiando quelli caratterizzati da più bassi indici di sviluppo ed in particolare le aree geografiche ed i gruppi di popolazione più svantaggiati o destinatari di specifiche previsioni di tutela. I Paesi cooperanti sono quelli definiti "in via di sviluppo" dal Comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'Ocse ed a quelli indicati nel documento d'indirizzo politico di cui all'articolo 6, comma 3, lettera d)».

1.7

SALVATO

Al comma 2, sostituire le parole: «dal Comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'OCSE» con le altre: «sulla base dell'indice di sviluppo umano dell'ONU».

1.8

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1.9

PIANETTA, GAWRONSKI

Al comma 2, dopo le parole: «... d'indirizzo politico di cui all'articolo 6 comma 3, lettera d).» aggiungere le parole: «Una particolare attenzione verrà riservata a quei paesi cooperanti dove preesistenti e forti sono i legami con l'Italia e con la cultura italiana.».

1.10

CORRAO, CIONI, MIGONE, VOLCIC, DE ZULUETA, SQUARCIALUPI

Sopprimere il comma 3.

1.11

PIANETTA, GAWRONSKI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. La cooperazione italiana allo sviluppo ha come obiettivo la lotta contro la povertà e l'emarginazione nei paesi cooperanti e la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale. Per promuovere lo sviluppo socio-economico di questi paesi la cooperazione italiana favorirà le opportunità di sviluppo delle donne, lo sviluppo della micro, piccola e media impresa locale, del cooperativismo e l'accesso a forme di credito anche minuto. L'Italia considera inoltre prioritaria la riduzione del debito estero di tali paesi ed il loro equo inserimento nel commercio internazionale».

1.12

DE ZULUETA, SQUARCIALUPI, CIONI, CORRAO, MIGONE, VOLCIC

Al comma 3, sostituire i primi due periodi con i seguenti: «La cooperazione italiana allo sviluppo ha come obiettivi specifici lo sviluppo endogeno sociale, economico e culturale delle popolazioni, a partire da quelle più svantaggiate; la salvaguardia della vita umana ed il soddisfacimento prioritario dei bisogni essenziali; la promozione delle politiche di integrazione delle donne alla vita sociale ed economica e la rimozione di ogni ostacolo alla loro piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica; la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; l'eliminazione della povertà e di ogni forma di esclusione; la tutela e la promozione dei diritti umani economici, sociali, culturali, civili e politici seguendo il principio della interdipendenza e della indivisibilità; la difesa delle identità culturali ed il sostegno alla multiculturalità; la valorizzazione delle risorse umane ed economiche locali, lo sviluppo del cooperativismo e dell'impresa sociale, ivi compresa la crescita della società civile, delle capacità locali di ricerca e formazione; la crescita ed il rafforzamento delle esperienze di democrazia locale e partecipata».

1.13

SALVATO

Al comma 3, dopo le parole: «integrazione politica», sopprimere le altre: «ed economica».

1.14

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 3, sostituire le parole: «dell'impresa sociale» con le altre: «e del mutualismo».

1.15

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 3, sostituire la parola: «riduzione» con la seguente: «cancellazione».

1.16

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono parte integrante della cooperazione italiana gli interventi di emergenza, conseguenti a calamità naturali, a eventi bellici e a carestie, e gli aiuti umanitari a favore di popolazioni in particolari situazioni di disagio».

1.17

PIANETTA, GAWRONSKI

Al comma 4, dopo le parole: «del prodotto interno lordo», aggiungere le seguenti: «entro sei anni dall'approvazione della presente legge».

1.18

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«5. Sono parte integrante della cooperazione italiana gli interventi di emergenza, conseguenti a calamità naturali, a eventi bellici e a carestie, e gli aiuti umanitari a favore di popolazioni in particolari situazioni di disagio».

1.19

ANDREOLLI, ROBOL

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1999

160^a Seduta*Presidenza del Presidente*
DI BENEDETTO*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 8,40.*

PER UN SALUTO ALL'AMMIRAGLIO VENTURONI CHE ASSUME LA PRESIDENZA DEL COMITATO MILITARE DELLA NATO
(A003 000, C04^a, 0012^o)

Il presidente DI BENEDETTO rende noto che nella giornata odierna l'ex capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Guido Venturoni, assume la presidenza del Comitato militare della NATO a Bruxelles.

Egli è il primo italiano ad assumere tale prestigioso incarico, che testimonia la stima verso la persona e verso le strutture militari italiane che così brillantemente ha comandato per diversi anni.

Rivolge quindi, a nome di tutta la Commissione, i più sinceri rallegramenti e gli auguri per un adempimento eccellente del nuovo incarico.

Si associa il senatore MANCA.

SULL'IMPEGNO MILITARE ITALIANO NEI BALCANI
(A003 000, C04^a, 0013^o)

Sugli ultimi sviluppi riferisce il sottosegretario BRUTTI.

Pone quesiti il senatore MANCA.

La seduta termina alle ore 9,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1999

264^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ANGIUS

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze De Franciscis e Vigevani e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pinza.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria» (n. 423)

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 461: Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C06^a, 0027^o)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il Presidente-relatore ANGIUS osserva in premessa che, relativamente agli articoli 4 e 25 dello schema di decreto, sono state svolte considerazioni in parte divergenti tra le diverse componenti politiche e che quindi il parere già illustrato in precedenza – le modifiche allo stesso che si accinge a descrivere – non può non riflettere la esigenza di compiere comunque una scelta rispetto alle sollecitazioni emerse nel corso del dibattito. Dopo aver ricordato che sui punti 1, 3 e 6 del parere illustrato in precedenza si è registrata una significativa convergenza (rispettivamente, ambito di operatività delle Fondazioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 dello schema di decreto, precisazione delle disposizioni dell'articolo 8, comma 4, e disciplina delle incompatibilità), egli illustra le nuove proposte di parere relative agli organi di indirizzo delle assemblee,

agli atti di indirizzo di carattere generale di competenza dell'Autorità di vigilanza e ai tempi della dismissione delle aziende bancarie.

In particolare, con riferimento alla disciplina degli organi sociali, ed in specie alle disposizioni che regolano la costituzione dell'organo di indirizzo nelle Fondazioni di origine associativa, egli osserva che la soluzione individuata dal Governo appare equilibrata ed in grado di garantire i soggetti attualmente presenti nelle assemblee dei soci. La scelta relativa alla eventuale conservazione dell'organo assembleare, alla sua composizione e al rapporto con l'organo di indirizzo rimane peraltro integralmente rimessa all'autonomia statutaria. Appare opportuno che il testo del decreto venga reso in tal senso esplicito.

Suscita poi forte perplessità la previsione contenuta nell'articolo 10 dello schema di decreto che demanda all'Autorità di vigilanza la facoltà ad emanare «atti di indirizzo di carattere generale» in via amministrativa. A questo proposito, appare necessario che venga precisato e confermato il carattere non precettivo di tali atti di indirizzo.

Dopo aver osservato che questi ultimi due punti affrontano in maniera ben diversa, rispetto alla precedente versione del parere le questioni in oggetto, il relatore fa presente che, per quanto riguarda i tempi della dismissione delle partecipazioni, l'unica modifica riguarda la previsione del coinvolgimento più diretto degli organi della Fondazione nella definizione dei tempi e nelle procedure della dismissione.

Il Presidente-relatore conclude sottolineando l'auspicio che il parere così modificato possa raccogliere il più ampio consenso, in modo tale da dare un forte ed univoco indirizzo al Governo che dovrà tradurre le osservazioni del parere in modifiche allo schema di decreto.

Interviene il senatore GRILLO, il quale dà atto al Presidente di operare in modo tale da tener conto delle osservazioni svolte in sede di esame della prima bozza di parere; egli ritiene preferibile, rispetto a quanto sembra sia stato deliberato dalla Camera dei deputati, l'approccio seguito dal relatore, poiché esso consente di puntare all'obiettivo – rilevantissimo – di un ampio consenso parlamentare. In questo senso, l'accentuata perplessità sui poteri della Autorità di vigilanza di emanare atti di indirizzo di carattere generale è pienamente condivisibile. Le considerazioni critiche sui contenuti degli articoli 4 e 25 dello schema di decreto, invece, non sembrano essere state accolte pienamente nel nuovo testo del parere. Per quanto riguarda l'organo di indirizzo nelle Fondazioni di origine associativa, la soluzione del Governo può essere giudicata equilibrata e rispettosa delle prerogative delle assemblee dei soci a condizione che la scelta relativa alla eventuale conservazione dell'organo assembleare, alla sua composizione e al rapporto con l'organo di indirizzo sia rimessa integralmente alla autonomia statutaria. Egli pertanto propone al relatore di modificare il parere in tal senso. Circa la dismissione delle partecipazioni di controllo nelle aziende conferitarie, egli propone una diversa formulazione del parere, chiarendo che si tratta di valutare l'opportunità di introdurre una maggiore discrezionalità dell'Autorità di vigilanza nell'applicazione delle procedure di cui all'articolo 25 cosicché, decorso comunque un periodo di due anni di efficacia delle pena-

lizzazioni di carattere tributario, spetti all'Autorità di vigilanza valutare i tempi e le modalità della dismissione obbligatoria, assicurando un coinvolgimento diretto degli organi delle Fondazioni nella definizione dei tempi e nelle procedure della dismissione, al fine di garantire più efficacemente i valori patrimoniali coinvolti. Si tratta, in sostanza, di eliminare lo strumento del commissario *ad acta*, dando maggiore discrezionalità all'Autorità di vigilanza.

Interviene poi il senatore DEBENEDETTI, il quale ritiene che le osservazioni del parere relative ai limiti all'attività creditizia o alle attività di erogazione delle Fondazioni siano sostanzialmente inutili, tenuto conto che lo schema di decreto è sufficientemente preciso nel delineare gli strumenti attraverso i quali le Fondazioni potranno raggiungere gli scopi che la legge ad esse assegna. Egli lamenta poi il mancato accoglimento da parte del relatore di due questioni che giudica particolarmente rilevanti, vale a dire la specificazione della natura del controllo, di cui all'articolo 6 dello schema di decreto e le modalità del ricorso al commissario *ad acta* da parte dell'Autorità, di cui al comma 3 dell'articolo 25. Nel primo caso, lo schema di decreto appare troppo restrittivo rispetto alla previsione dell'articolo 2359 del Codice civile, mentre nel secondo caso appare fuori luogo attribuire all'Autorità di vigilanza la valutazione dell'opportunità di fare ricorso al commissario *ad acta* in relazione alle condizioni di mercato: decorso il termine degli ulteriori due anni, dovrebbe essere automatica la nomina del commissario *ad acta*.

Il senatore CASTELLANI ribadisce la necessità di salvaguardare pienamente l'autonomia delle fondazioni a base associativa, in base al pieno riconoscimento della natura privatistica degli enti conferenti. A suo giudizio, le modifiche proposte dal senatore Grillo vanno nella giusta direzione per garantire tale natura giuridica e al fine di eliminare qualsiasi dubbio circa la corrispondenza tra il decreto e la legge delega: egli pertanto auspica l'accoglimento delle due proposte di modifica.

A giudizio del senatore ALBERTINI le osservazioni sulle modalità di dismissione delle partecipazioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto consentono di contemperare sia la salvaguardia dei valori patrimoniali delle piccole Fondazioni sia la garanzia del compimento del processo di dismissione. Per quanto riguarda, invece, la promozione dello sviluppo economico, egli ribadisce la preoccupazione che le risorse disponibili non siano distolte dagli scopi di utilità sociale che la legge pure assegna alle Fondazioni.

Interviene quindi il senatore PASQUINI, il quale condivide l'osservazione contenuta nel parere circa la esigenza di superare la restrittiva disciplina dell'articolo 3, che, diversamente, rischia di impedire alle Fondazioni di erogare sovvenzioni o di finanziare imprese di qualsiasi natura. È bene tener presente, infatti, che gli scopi istituzionali o statutari possono essere perseguiti attraverso il sostegno ad imprese strumentali al raggiungimento di tali scopi. Egli però si chiede se la formulazione

del parere possa escludere inequivocabilmente che le Fondazioni possano esercitare altre attività economiche.

Interloquisce il presidente ANGIUS, facendo presente che si vuole evitare il rischio che le Fondazioni non possano minimamente sovvenzionare le imprese partecipate strumentali agli scopi statuari.

Il sottosegretario PINZA esemplifica il rischio evidenziato dal presidente Angius.

Il senatore PASQUINI, preso atto dei chiarimenti del relatore e del Sottosegretario, ritiene fugato ogni dubbio circa le modalità di perseguimento degli scopi statuari da parte delle Fondazioni. Relativamente alla questione della dismissione delle partecipazioni di controllo, egli fa presente che decorsi quattro anni, le Fondazioni perdono le agevolazioni fiscali e, decorsi inutilmente gli ulteriori due anni, esse divengono automaticamente inadempienti rispetto alle procedure di dismissione. Egli condivide pertanto pienamente il testo del parere su questo specifico punto.

Il senatore PEDRIZZI riepiloga le perplessità della propria parte politica sui contenuti dello schema di decreto relativi alla composizione degli organi di indirizzo delle Fondazioni a base associativa, sulla facoltà dell'Autorità di vigilanza ad emanare atti di indirizzo di carattere generale e sulle modalità della dismissione delle partecipazioni di controllo. Solo sulla seconda questione, il relatore ha accolto le sollecitazioni avanzate proponendo un'osservazione pienamente condivisibile, mentre invece non si affrontano con la dovuta chiarezza le altre due questioni, sulle quali pesano fondati dubbi di incostituzionalità. In particolare, per quanto riguarda le modalità della dismissione delle partecipazioni di controllo, la legge delega ha un impianto squisitamente incentivante e, pertanto, qualsiasi interpretazione finalizzata a rendere obbligatoria la dismissione non può essere condivisa. Egli auspica infine l'accoglimento delle proposte di modifica al parere suggerite dal senatore Grillo.

Replica quindi il presidente ANGIUS, il quale ritiene che una modifica alla disciplina del controllo, nel senso suggerito dal senatore Debenedetti rende meno precisa la norma dell'articolo 6, consegnandone l'interpretazione esclusivamente all'autorità giudiziaria, nell'ipotesi, non molto remota, di un ampio contenzioso. Sempre al senatore Debenedetti, egli fa presente che la modifica proposta all'articolo 25 rischia di non garantire il mantenimento dei valori patrimoniali delle Fondazioni stesse. Ringrazia poi il senatore Pasquini per aver efficacemente chiarito il senso delle osservazioni circa le modalità di perseguimento degli scopi statuari da parte delle Fondazioni.

Per quanto riguarda, invece, le proposte di modifica avanzate dal senatore Grillo, egli accetta di modificare l'osservazione relativa agli organi sociali delle Fondazioni a base associativa, rilevando che la soluzione individuata all'articolo 4 può garantire i soggetti attualmente pre-

sentì nell'assemblea dei soci a condizione che la scelta relativa alla eventuale conservazione dell'organo assembleare, alla sua composizione e al rapporto con l'organo di indirizzo sia integralmente rimessa all'autonomia statutaria. Non ritiene invece di poter accogliere la modifica proposta all'osservazione relativa alle modalità di dismissione delle partecipazioni di controllo.

Dopo un ulteriore intervento del senatore DEBENEDETTI, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore PEDRIZZI annuncia il voto contrario dei senatori di Alleanza nazionale sul parere illustrato, ribadendo i rilievi critici, in particolare sulle osservazioni relative all'articolo 25 dello schema di decreto.

Il senatore GRILLO motiva il voto di astensione dei senatori di Forza Italia con il sostanziale apprezzamento del lavoro svolto dal relatore per aver accolto, in parte, le modifiche proposte al parere e per aver lavorato con spirito di collaborazione e di apertura. Egli si dichiara convinto che le Fondazioni procederanno alla dismissione delle partecipazioni di controllo nei quattro anni previsti, perché risulterà sicuramente conveniente adottare tale orientamento; resta la valutazione negativa sulla obbligatorietà, ai sensi dell'articolo 25 dello schema di decreto, della dismissione. Auspica infine che il Governo traduca le osservazioni contenute nel parere in modifiche allo schema di decreto.

Il senatore DEBENEDETTI preannuncia il proprio voto contrario, facendo peraltro presente che tale orientamento è motivato dal mancato accoglimento delle proprie proposte di modifica, non essendo in correlazione con l'analogo voto da lui espresso in sede di esame del disegno di legge di delega.

Il senatore CIMMINO preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore ROSSI preannuncia il voto contrario dei senatori della Lega Nord per la Padania indipendente, poiché il parere non tutela adeguatamente il ruolo delle assemblee delle Fondazioni a base associative e non sanziona l'eccesso di delega determinato dalla previsione della obbligatorietà della dismissione delle partecipazioni di controllo.

Dopo l'annuncio di voto favorevole dei senatori ALBERTINI e BONAVITA, il senatore CASTELLANI preannuncia il voto favorevole dei senatori del Partito popolare italiano, apprezzando particolarmente la sensibilità dimostrata dal Presidente nell'accoglimento delle modifiche auspiccate.

Il presidente ANGIUS registra con soddisfazione l'orientamento favorevole della maggioranza e dà atto ai gruppi dell'opposizione di aver lavorato con spirito collaborativo, nella convinzione di aver compiuto un

esame approfondito delle importanti questioni oggetto dello schema di decreto. Egli auspica, infine, che la stessa attenzione possa caratterizzare il dibattito sul futuro delle Fondazioni e sul ruolo che esse potranno svolgere nell'economia e nella società italiana.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del numero legale per deliberare, posto ai voti, viene quindi approvato a maggioranza lo schema di parere favorevole con le osservazioni e le modifiche in precedenza illustrate e recepite dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, relativo all'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale», predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433 (n. 438)

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433: Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

(R139 b00, C06ª, 0028ª)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di martedì 4 maggio.

Il presidente ANGIUS, non essendoci senatori iscritti a parlare e rinunciando il rappresentante del Governo a svolgere la propria replica, dà la parola al relatore MONTAGNA, il quale propone l'espressione di un parere favorevole, in quanto lo schema di decreto reca integrazioni e correzioni finalizzate a meglio precisare aspetti e dubbi ed ad armonizzare la disciplina introdotta con la legislazione precedente.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione, dopo l'annuncio di voto contrario del senatore ROSSI, approva la proposta di esprimere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1999

306^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
BISCARDI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali D'Andrea e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Cuffaro.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07^a, 0109^o)

Il Presidente BISCARDI prende atto che – decorsa mezz'ora dall'orario di convocazione della Commissione – il numero di senatori presenti, inferiore quello prescritto dall'articolo 30, comma 1, del Regolamento, non consente di procedere all'esame degli argomenti all'ordine del giorno. Tale esame è quindi rinviato alla seduta pomeridiana già prevista per le ore 15 (il cui ordine del giorno è del resto comune alla seduta antimeridiana), ad eccezione dell'esame della proposta di ripartizione del capitolo n. 1624 del bilancio del Ministero dei beni e le attività culturali, che non potrà avere luogo a causa di un impedimento del relatore.

Il senatore RONCONI osserva che l'ordine di priorità nell'esame dei diversi argomenti nelle singole sedute era stato fissato dall'Ufficio di presidenza, ma le ripetute mancanze del numero legale lo sconvolgono; propone quindi che gli argomenti previsti per la seduta di stamane siano affrontati in quella pomeridiana per ultimi.

Il senatore ASCIUTTI auspica la fissazione di un programma di lavoro definito per ogni seduta, senza slittamenti imprevedibili di argomenti non conclusi da una seduta all'altra.

Il Presidente BISCARDI fa presente che occorre riconoscere priorità all'esame degli atti del Governo, sui quali la Commissione è chia-

mata a esprimere un parere entro termini stringenti. Nella seduta pomeridiana, dunque, si esaminerà ove possibile, oltre agli atti del Governo e agli argomenti già previsti, anche il disegno di legge n. 3470, concernente il museo tattile «Omero». Infine ricorda che alle 14,45 è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per deliberare il calendario dei lavori della settimana prossima; in tale sede egli proporrà la fissazione di ordini del giorno separati per le singole sedute.

La seduta termina alle ore 9,05.

307^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R030 000, C07^a, 0008^o)

Il presidente OSSICINI lamenta che la mancanza del numero legale prescritto per l'esame degli argomenti all'ordine del giorno vanifica tra l'altro la possibilità per la Commissione di esprimersi sullo schema di regolamento in materia di trasmissione televisiva dei film – il cui termine per il parere scade oggi – e si rammarica che ciò avvenga per l'assenza di taluni membri della Commissione.

Preso atto, comunque, della mancanza del numero legale ai predetti fini, sospende la seduta per venti minuti

La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,45.

Il PRESIDENTE prende atto che la Commissione non ha raggiunto il prescritto numero legale e, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1999

287ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio» (n. 425)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1999, n. 25. Rinvio del seguito dell'esame)
(R144 003, C08ª, 0005°)

La Commissione conviene sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1999

341^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 8,30.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale (n. 429)**

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)
(R139 b00, C12^a, 0012^o)

Introduce l'esame il relatore PELELLA, il quale ricorda preliminarmente che con il provvedimento in titolo viene esercitata una delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge n. 419 del 1998, recante, appunto, delega per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per modifiche al decreto legislativo n. 502 del 1999. Tale legge prevede quattro distinte deleghe: la prima, oggetto del provvedimento in titolo, provvede alla revisione dei decreti di riordino del Servizio sanitario nazionale adottati nel 1992 e nel 1993; le altre tre riguardano, rispettivamente, l'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale, il riordino della medicina penitenziaria e i rapporti tra l'università e il sistema della sanità pubblica.

L'ampiezza del provvedimento è tale che qualche osservatore ha parlato, non senza ragione, di una terza riforma sanitaria e, in tale contesto, le parti più strettamente di competenza della Commissione, ancorché limitate a pochi punti, appaiono di notevole rilievo, specialmente per quel che riguarda la disciplina della tutela sanitaria negli ambienti di lavoro.

Nel complesso, il giudizio sullo schema di decreto legislativo è ampiamente positivo, per i criteri che sono posti alla base del riordino, per la riaffermazione del principio della tutela della salute come diritto fondamentale garantito dalla Costituzione, per la valorizzazione dell'impianto solidaristico ed universalistico del sistema della sanità pubblica e del momento della prevenzione, dal quale consegue un'accentuazione

dell'integrazione socio-sanitaria in un contesto istituzionale caratterizzata da un ruolo crescente delle regioni e degli enti locali.

Passando ad esaminare le parti del provvedimento che investono più da vicino la competenza della Commissione, il relatore dà brevemente conto delle integrazioni proposte all'articolo 7 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e in particolare del contenuto dell'articolo *7-bis*, relativo al Dipartimento di prevenzione come struttura operativa delle unità sanitarie locali: rileva inoltre che ai successivi articoli *7-ter*, *7-quater* e *7-quinquies* vengono dettate molto opportunamente norme sulle funzioni e sull'ordinamento di tali organismi, basate sulla valorizzazione delle sinergie tra le varie articolazioni delle unità sanitarie locali, sotto il profilo organizzativo e dell'interdisciplinarietà, con un positivo recupero, per questo aspetto, di una delle più significative caratterizzazioni della riforma sanitaria del 1978. Anche l'autonomia organizzativa e contabile riconosciuta ai dipartimenti risponde al più rilevante ruolo che il provvedimento all'esame riconosce alla funzione di prevenzione. Ciò richiede un impegno particolare da parte delle Regioni, in termini sia politici che organizzativi, e, a tale proposito, è auspicabile che in sede di attuazione delle nuove norme, non tornino a proporsi quelle resistenze corporative e istituzionali che furono causa non minore del parziale fallimento della riforma sanitaria del 1978.

Il profilo dell'integrazione organizzativa e disciplinare trova una significativa affermazione nell'articolo *7-quinquies*, nel quale si prevede, al comma 1, un accordo quadro tra il Ministro della sanità ed il Ministro dell'ambiente per il coordinamento degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente che individui i settori di azione congiunta ed i relativi programmi operativi. Anche per questo aspetto, alle regioni viene assegnato un ruolo centrale nella predisposizione e nell'attuazione dei relativi interventi.

Tale essendo, in linea generale, il quadro normativo, il relatore ritiene opportuno, con riferimento alla disciplina relativa al Dipartimento di prevenzione, raccomandare alla Commissione di merito di prestare una particolare attenzione all'area della prevenzione e della sicurezza negli ambienti di lavoro, per scongiurare il rischio che essa venga ad assumere un ruolo minore, se non residuale, nel quadro organizzativo dei singoli dipartimenti.

Il problema del raccordo tra funzioni istituzionali distinte ma concorrenti è poi affrontato all'articolo *7-octies*, sul coordinamento con gli ispettorati del lavoro: si tratta di un tema già affrontato dalla Commissione, che ha sempre sottolineato l'esigenza di una attiva collaborazione tra i vari soggetti pubblici preposti a compiti di vigilanza. La norma in questione va effettivamente in questa direzione, ed è pertanto auspicabile che la programmazione delle attività per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di lavoro ivi prevista si risolva in un rafforzamento complessivo delle funzioni di prevenzione e vigilanza. Assume poi un particolare rilievo il raccordo, previsto al comma 2, ad opera del dipartimento di prevenzione, con gli organismi paritetici delle parti sociali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994. La valorizzazione di tali organismi dovrebbe comportare anche la dispo-

nibilità di risorse adeguate da indirizzare alle iniziative di formazione ed informazione.

Con il provvedimento in titolo si prevede, tra l'altro, l'aggiunta di undici articoli successivi all'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992. Tra di essi, va ricordato che l'articolo 15-*nonies* disciplina il limite massimo di età per il collocamento a riposo del personale della dirigenza medica. Tale limite è fissato tassativamente, al comma 1, a sessantacinque anni, fatti salvi gli effetti dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992. Il comma 2 si occupa del personale universitario: il limite massimo di età per la cessazione dalle attività assistenziali o dalla direzione di strutture assistenziali viene fissato a sessantasette anni, prevedendo però la possibilità di utilizzare detto personale per attività di consulenza o per prestazioni assistenziali che richiedano maturata esperienza ed elevata professionalità in base a protocolli d'intesa tra le regioni e le università e agli accordi attuativi stipulati tra le università e le aziende sanitarie locali. A tale proposito il relatore ritiene necessario sottolineare l'esigenza di indicare criteri obiettivi per regolare il ricorso al suddetto personale dopo il compimento del sessantasettesimo anno di età.

In risposta ad una richiesta del PRESIDENTE, il relatore PELELA assicura che nell'ambito delle osservazioni che intende predisporre per la 12ª Commissione sarà posta in rilievo l'esigenza di garantire ai Dipartimenti di prevenzione condizioni paritarie rispetto agli altri Dipartimenti delle unità sanitarie locali.

Il PRESIDENTE sottolinea l'opportunità di evidenziare il carattere unitario delle problematiche inerenti alla prevenzione, rilevando come queste non si prestino ad essere efficacemente affrontate sulla base di un astratto criterio di ripartizione fra ambienti di vita e di lavoro.

Per quanto riguarda l'articolo 7-*octies*, è certamente apprezzabile la previsione di un programma di azione nazionale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute sui luoghi di lavoro, ma vanno segnalate alcune incongruenze. Intanto, la rubrica, che reca «Coordinamento con gli ispettori del lavoro», non riflette il contenuto delle disposizioni.

Non appare inoltre corretto il riferimento, che figura alla fine del comma 1 dell'articolo in questione, alle attività «ispettive» delle unità sanitarie locali in materia di ambiente di lavoro, essendo tali attività più propriamente riconducibili alla funzione di vigilanza. Sempre al comma 1, andrebbe precisato che le competenze degli Ispettorati del lavoro e dell'INAIL sono quelle specificamente previste dalla legge, per evitare di alimentare dubbi circa la volontà di ripristinare una competenza generale di tali strutture nell'espletamento dei compiti attinenti alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Appare infine opportuno operare un richiamo alla scelta, adottata con la legge 31 dicembre 1998, n. 485, di disciplinare la materia della sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo con specifiche previsioni normative.

In conclusione, il Presidente propone di conferire al relatore Pelella il mandato di redigere uno schema di osservazioni per la 12^a Commissione permanente.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1999

243^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Mangiacavallo.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(1637) CORTIANA ed altri. – *Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive*

(1660) LAVAGNINI ed altri. – *Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*

(1714) SERVELLO ed altri. – *Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)*

(1945) DE ANNA ed altri. – *La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta di ieri erano stati illustrati gli emendamenti fino all'articolo 6, ma che il Governo aveva preannunciato la presentazione di un ulteriore emendamento riferito all'articolo 3:

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) Definisce le specifiche modalità di prescrizione e di dispensazione delle specialità medicinali e delle preparazioni galeniche e magistrali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alla classi farmacologiche vietate indicate dal CIO».

3.100

IL GOVERNO

Il relatore CARELLA esprime parere favorevole all'emendamento.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore GRECO illustra gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.4.

Egli fa in primo luogo presente che gli ultimi due emendamenti sono coerenti con la posizione assunta dal Gruppo Forza Italia, e già illustrata in sede di esame degli emendamenti all'articolo 1, favorevole a ricomprendere nel disegno di legge in titolo anche la problematica relativa al *doping* degli animali utilizzati nelle competizioni sportive.

Si sofferma quindi sull'emendamento 7.1 osservando in primo luogo che sarebbe stato a suo parere più opportuno che gli aspetti sanzionatori della nuova normativa venissero discussi congiuntamente con la Commissione giustizia. Tale convinzione, condivisa del resto da esponenti della maggioranza, fino al punto che proprio da parte di senatori del Gruppo dei Democratici di Sinistra vi è stato il tentativo di esaminare gli aspetti sanzionatori in un apposito disegno di legge assegnato alla Commissione giustizia, non nasce da una malintesa gelosia di competenze, ma dalla consapevolezza che la materia in discussione è estremamente delicata dal punto di vista sanzionatorio e che occorre un'accurata valutazione degli aspetti tecnico-penalistici al fine di evitare che la nuova normativa risulti in controtendenza rispetto al tentativo di «deflazionare» il diritto penale condiviso anche da ampi settori della maggioranza. Egli preannuncia quindi che, ove non dovessero essere accolte talune sue indicazioni, egli si attiverà per raccogliere il numero di firme necessario per rimettere il testo all'Assemblea.

In particolare il senatore Greco fa presente che le sanzioni previste dall'articolo 7 risultano di estrema gravità, soprattutto quando si rifletta sul fatto che esse colpiscono soggetti già duramente sanzionati dalla giustizia sportiva e possono determinare in taluni casi una vera e propria concorrenza di reati, quando le sostanze dopanti siano anche classificate come stupefacenti o psicotrope.

Il senatore Greco fa presente altresì, riservandosi di approfondire tale aspetto in sede di illustrazione degli specifici emendamenti, che qualificando come illeciti amministrativi le violazioni connesse al *doping* si intende anche attribuire all'autorità amministrativa la competenza ad infliggere la sanzione: si eviterebbe così che il carico di lavoro della giustizia penale, già oggi ingestibile, venga ulteriormente appesantito da processi legati a una problematica come quella del *doping* che, in una società dominata dal culto dell'efficienza fisica e della competitività, assume dimensioni imponenti specialmente se, come nel disegno di legge in esame, si è voluta estendere la tutela giuridica anche allo sport amatoriale, che avrebbe dovuto essere piuttosto oggetto di attività di educazione e informazione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ACCOLTO
IN SEDE REFERENTE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1637, 1660, 1714, 1945**

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

*(Illecita fornitura, produzione, introduzione, detenzione, distribuzione
di sostanze vietate)*

1. Chiunque illecitamente fornisce agli atleti, anche a titolo gratuito, i medicinali ovvero adotta i metodi di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero ne favorisce comunque l'utilizzo, è punito, fatta salva l'applicabilità degli articoli 445 del codice penale e 72 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da due a venti milioni di lire e da uno a dieci milioni di lire se i medicinali e i metodi vietati sono usati sugli animali impegnati nelle competizioni o manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalle Federazioni o associazioni interessate. Se il medicinale vietato è acquistato all'estero o proviene da strutture ospedaliere, la sanzione è aumentata.

2. La sanzione è altresì aumentata sino alla metà se il fatto è commesso da un dirigente di società, di associazione sportiva, da un dirigente del CONI, delle Federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo e dagli articoli 9 e 10 sono aumentate fino al doppio se il fatto è avvenuto nei confronti di un minore di anni sedici.

4. Chiunque produce, introduce nel territorio dello Stato, manipola, detiene o trasporta ai fini di distribuzione, ovvero distribuisce medicinali di cui al comma 2 dell'articolo 1, non essendo in possesso di una specifica autorizzazione prescritta ai sensi del diritto nazionale e comunitario, è punito, oltre che con le pene previste dagli articoli 72 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, se ed in quanto applicabili, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da uno a cinque milioni».

7.1

GRECO, DE ANNA, TOMASSINI

Al comma 1, dopo le parole: «fornisce agli atleti», aggiungere le altre: «ed agli animali impegnati in competizioni sportive».

7.2

DE ANNA, TOMASSINI, GRECO

Al comma 1 sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le altre: «a tre anni».

7.3

MANARA

Al comma 1, dopo le parole: «è punito con la reclusione da uno a cinque anni» aggiungere le altre: «e da uno a tre anni se i medicinali vietati ed i metodi di cui sopra sono stati usati sugli animali impegnati nelle competizioni sportive».

7.4

DE ANNA, TOMASSINI, GRECO

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

7.5

MANARA

Sopprimere il comma 2.

7.6

MANARA

Sopprimere il comma 3.

7.7

MANARA

Al comma 4 sostituire le parole: «da uno a tre anni» con le altre: «a cinque anni».

7.8

MANARA

Al comma 4 sostituire le parole: «da uno a tre anni» con le altre: «da uno a cinque anni».

7.9

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 5, dopo la parola: «interdizione» inserire la seguente: «perpetua».

7.10

MANARA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1999

45ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15.

Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta all'Istituto Oncologico a carattere scientifico di Bari (22 ottobre 1998), nell'ambito del settore d'indagine sugli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.)

(Discussione e approvazione)
(A010 000, C34ª, 0001ª)

Il presidente TOMASSINI, relatore sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta, nella giornata del 22 ottobre 1998, all'Istituto Oncologico a carattere scientifico di Bari, illustra il contenuto dello schema di relazione depositato in materia e distribuito agli onorevoli commissari.

Si sofferma, tra l'altro, sulla singolarità di tale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, che usa locali in locazione e che utilizza in forma promiscua taluni servizi, come la portineria, con l'attigua casa di cura. La struttura presenta con i suoi 165 posti letto una dimensione limitata e risulta priva del reparto di rianimazione. Nel corso del sopralluogo sono state riscontrate disfunzioni nella erogazione di servizi di tipo alberghiero ed è stata pure constatata l'assenza di una Carta dei servizi, di un ufficio di pubblica tutela e della Carta di evacuazione. Preciso poi che altri aspetti, come quello afferente alla direzione sanitaria, trovano adeguata illustrazione nella relazione scritta, che peraltro sarà pubblicata in allegato al resoconto dei lavori odierni, osserva che l'Istituto è privo di una struttura amministrativa e le prestazioni in tale campo vengono assicurate da un collaboratore esterno. I conti consultivi vengono presentati con notevole ritardo e solo recentemente è stata operata una separazione tra il settore afferente all'assistenza e quello che riguarda la ricerca vera e propria. Soffermatosi quindi a dare conto del contenuto dei documenti più significativi acquisiti nel corso del sopralluogo

luogo, il presidente Tomassini termina dando lettura delle considerazioni conclusive della propria relazione.

Si apre il dibattito.

La senatrice BERNASCONI ricorda che nel corso del sopralluogo la somministrazione delle terapie chemioterapiche era stata oggetto di rilievi in quanto praticata in ambienti ristretti e senza adeguata tutela per il paziente. Di ciò sarebbe opportuno fare cenno nella relazione conclusiva.

In tema di liste di attesa il senatore LAURIA osserva che sessanta giorni di attesa per lo svolgimento di una visita senologica, su richiesta di persona interessata, sono eccessivi e comportano il ricorso alle strutture private.

Ad avviso del senatore CAMERINI quando vengono affrontati i problemi degli I.R.C.C.S riaffiorano questioni ricorrenti, già esaminate in altre circostanze. Dal contenuto della relazione all'esame, emerge una impressione pesantemente negativa dell'Istituto in considerazione e, per quanto attiene all'aspetto della ricerca, non si può restare perplessi rilevando come, a fronte di tre miliardi stanziati per tale obiettivo, vi sarebbero duecento progetti di ricerca attivati. Tale entità non trova riscontro neppure nei più qualificati istituti internazionali. Pertanto uno degli aspetti fondamentali da mettere a fuoco, nelle varie relazioni riguardanti la attività degli I.R.C.C.S., riguarda i risultati effettivamente ottenuti rispetto ai mezzi impiegati.

Il presidente TOMASSINI, preso atto della richiesta della senatrice Bernasconi, puntualizza, in riferimento alle considerazioni svolte dal senatore Camerini, che il comparto dei progetti di ricerca sarà oggetto di accurata esposizione in sede di relazione generale. Purtroppo un metro critico uniforme per valutare la valenza della produzione dei vari Istituti non esiste, come si evince anche dalle classifiche elaborate al riguardo in sede ministeriale. Per quanto concerne poi i dati riferiti dal senatore Camerini, occorre distinguere ciò che emerge – come nel caso di specie – dalle dichiarazioni delle persone che vengono ascoltate dalla delegazione parlamentare, da ciò che invece la relazione espone quale apprezzamento – sulla situazione data – da parte dei commissari. D'altra parte la conclusione della relazione è inequivoca allorquando evidenzia le insufficienze dell'Istituto ai fini del mantenimento dell'attuale qualifica.

La senatrice BERNASCONI, nel confermare ciò che ha evidenziato il presidente, rileva che in ordine al settore della ricerca la Commissione si trova dinanzi a valutazioni già predisposte al riguardo da altre sedi. È quanto mai opportuno invece pervenire a giudizi autonomi e verificare se nelle varie situazioni sussistano o meno le condizioni strutturali perché gli I.R.C.C.S vengano considerati tali. In questo quadro va considerato che la mancata distinzione, in sede di bilancio, tra ricerca ed altre attività costituisce un fattore di equivoco e di mancata trasparenza.

Osservato che la situazione segnalata dal senatore Lauria rappresenta in realtà un caso limite, afferma che, nel redigere la relazione finale, la Commissione dovrà svolgere un autonomo sforzo di verifica circa le effettive attività di ricerca realizzate dagli I.R.C.C.S. nonché sul livello di autonomia che la ricerca riveste rispetto alle altre attività degli Istituti in cui questa viene praticata.

Secondo il senatore MIGNONE occorrerebbe attivare una sotto-commissione per valutare l'entità e la qualità della attività scientifica degli I.R.C.C.S.: ciò però comporterebbe, tra l'altro, anche margini di tempo che non sembrano disponibili. Si potrebbe comunque però venire incontro a tale esigenza dando corso ad audizioni con personalità in grado di fornire utili elementi alla Commissione la quale dovrebbe appunto autonomamente identificare i parametri di valutazione dell'opera di ricerca. Conclude poi richiamando l'attenzione sulla circostanza per cui, se sono indubbiamente evidenti le carenze di taluni I.R.C.C.S., è altrettanto consaputa l'azione di promozione della propria immagine da parte di altri Istituti, non sempre sulla base di riscontri oggettivi.

Il presidente TOMASSINI fa presente che le considerazioni svolte dalla senatrice Bernasconi saranno oggetto di approfondimento in sede di Ufficio di Presidenza, mentre, per quanto attiene agli adempimenti connessi con il filone di inchiesta sugli I.R.C.C.S., con lo svolgimento di un ulteriore sopralluogo è presumibile che tale settore di indagine possa considerarsi esaurito.

Il senatore CAMERINI giudica importante il dibattito oggi intervenuto poiché ove la Commissione riuscisse ad identificare l'effettivo ruolo svolto dagli I.R.C.C.S. sulla base di un approfondito confronto tra risorse utilizzate ed effetti ottenuti, sarebbe portata a compimento un'opera davvero utile.

Il senatore BRUNI concorda con le conclusioni esposte dal presidente Tomassini e con i propositi oggi emersi per permettere alla Commissione di pervenire ad autonome valutazioni sull'operato degli I.R.C.C.S..

Il presidente TOMASSINI, dopo avere osservato che gli apporti emersi nel dibattito concorreranno a puntualizzare la risultanza dei lavori della delegazione, dichiara che lo schema di relazione resta approvato nel testo depositato dal relatore con le integrazioni alimentate dal dibattito testé concluso.

La relazione medesima sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15,50.

BOZZA NON CORRETTA

Settore di indagine: *Funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)*

RELAZIONE

sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione Parlamentare d'inchiesta all'Istituto Oncologico a carattere scientifico di Bari il 22 ottobre 1998, predisposta dal relatore Tomassini ed approvata dalla Commissione nella seduta n. 45 del 6 maggio 1999.

1. Una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario, composta dal presidente Antonio Tomassini e dalla senatrice Anna Maria Bernasconi, ha effettuato un sopralluogo, con l'assistenza del consigliere parlamentare Giorgio Girelli, dirigente della struttura di supporto della commissione medesima, all'Istituto oncologico a carattere scientifico di Bari in data 22 ottobre 1998. Nel corso della sua attività di accertamento la delegazione si è avvalsa della collaborazione di un operatore fotografico della polizia scientifica della questura di Bari, sicchè la esposizione che segue è corredata anche da immagini sugli aspetti che rilevano ai fini delle valutazioni della Commissione di inchiesta.

* * *

2. Il sopralluogo alla struttura ospedaliera

La struttura oncologica opera in locali che sono in affitto dal 1989 ed è contigua ad altra struttura medica di natura privata. Taluni servizi (portineria, rifornimento idrico) di carattere generale sono in comune tra le due entità. La casa di cura privata è attualmente in amministrazione straordinaria poiché la precedente gestione ha subito la procedura di fallimento.

L'Istituto oncologico dispone di 165 posti letto. Non è dotato di terapia intensiva, per la quale si supplisce attraverso le prestazioni del policlinico. I senatori Tomassini e Bernasconi hanno effettuato una accurata ricognizione dei reparti operatori del secondo piano. Sempre al se-

condo piano è stata esaminata la divisione di oncologia medica e sperimentale. Lungo i punti di attesa il pubblico ovunque era in piedi in quanto gli ambienti non erano dotati di sedie.

Successivamente sono stati visitati gli ambulatori allocati al piano terra e, sotto di questo, al piano -1, i laboratori dell'Istituto. L'organico del laboratorio sperimentale dispone di un dipendente, tre contrattisti, quattro borsisti e cinque frequentatori volontari.

Sono stati anche esaminati i servizi diagnostici situati al secondo piano, dove pure sono stati effettuati rilievi fotografici ai servizi igienici, mentre la senatrice Bernasconi ha puntualmente preso atto dello stato della sala endoscopica. La visita al reparto di cobaltoterapia ha fatto riscontrare l'esistenza di due acceleratori lineari nonché di un'apparecchiatura per cobaltoterapia, una TAC, un simulatore, un elaboratore per i piani di trattamento.

3. Le audizioni

Hanno successivamente avuto luogo le audizioni dei dirigenti della struttura.

Il Commissario straordinario *Michele Petroli* ha ripercorso le vicende storiche dell'Istituto, il quale, negli ultimi anni, ha subito un consistente ridimensionamento in termini di posti letto. Definiti i servizi e l'organigramma della struttura sanitaria, il dottor Petroli ha fatto presente che, come tutti gli altri IRCCS, quello di Bari è commissariato dal 1994. Egli è il quinto commissario che succede nell'incarico. Nell'Istituto non c'è mai stato un direttore scientifico di ruolo.

In passato il bilancio è stato notevolmente appesantito a causa degli affitti che l'Istituto doveva corrispondere per l'uso di locali nonché a causa degli oneri che le convenzioni stipulate per usufruire di determinati servizi comportavano. Nel 1996 la Regione ha disdetto la convenzione in atto e, sulla base di un parere ministeriale, sollecitato un nuovo accordo che prevede l'uso del 60% degli spazi della struttura edilizia ed il divieto dell'impiego di personale esterno. Dal periodo (1997) in cui è stato commissario - ha proseguito il dottor Petroli - il personale esterno si è ridotto da 160 a 30 unità.

L'ammontare del bilancio attuale si aggira sui 55 miliardi. In allegato alla presente relazione sono comunque riprodotti riquadri che specificano le varie voci di entrata (D.R.G. e prestazioni ambulatoriali) per gli anni 1995, 1996, 1997 nonché per il primo e per il secondo trimestre del 1998.

Fatta eccezione per l'onere che tuttora comportano gli affitti (10 miliardi), la struttura ha raggiunto un equilibrio di bilancio.

Il problema dell'esercizio della libera professione all'interno dell'Istituto è oggetto di approfondimento. La proprietà sta provvedendo ad adeguare la sede alle prescrizioni del decreto legislativo n. 626 del 1994. L'Istituto non dispone di una struttura amministrativa di supporto.

Il dottor *Luciano Gramatica*, responsabile della direzione scientifica dell'Istituto, nel rispondere ai quesiti posti dai commissari parlamen-

tari, ha fatto presente che per quanto riguarda la il 30 per cento delle risorse va al personale ed il 70 per cento alla ricerca. Quest'ultima dispone di 2.500 milioni per la ricerca corrente e di 600 per quella finalizzata. Inoltre, in aggiunta ad apporti esterni, l'Istituto acquisisce proventi diretti che variano dai 50 ai 300 milioni. Tutto il personale dedica il 30 per cento della propria attività alla ricerca. Mentre i borsisti sono dediti esclusivamente all'apprendimento, i contrattisti presenti nell'Istituto andrebbero innestati in una struttura di ricerca a base permanente, che però non esiste. Sono stati attivati duecento progetti per varie linee di ricerche. La corresponsione dei finanziamenti avviene a risultato conseguito. I progetti che non vengono completati vengono dichiarati estinti e i fondi rientrano all'erogatore.

Dal dottor *Alfonso Lambo*, direttore sanitario, la delegazione apprende che non esiste nell'Istituto una carta dei servizi mentre è funzionante un centro unico di prenotazioni. Non è operante neppure un ufficio tutela del pubblico e le liste di attesa per mammografia ed ecografia prevedono diversi mesi.

I D.R.G. oncologici ammontano al 90 per cento: anche le forme benigne della patologia hanno classificazione oncologica.

Non esiste un piano di evacuazione del palazzo e punti critici sono individuali anche nelle insufficienze delle sale operatorie e nella incompletezza dell'organico degli anestesisti. La delegazione ha fatto rilevare che i pazienti cui viene praticata la chemioterapia sono ospitati su sedie e non su poltrone, come pure è stato constatato che i pazienti medesimi risultano troppo ammassati negli ambienti di terapia. La audizione si è conclusa con la richiesta al dottor Lambo di fornire alla Commissione di inchiesta al più presto il progetto della carta dei servizi, il monitoraggio delle liste di attesa, il piano di evacuazione e la pianta organica dell'Istituto.

Il dottore *Pasquale Volpe* nell'ambito dell'Istituto ricopre l'incarico di «consulente amministrativo». L'ufficio di segretario generale è vacante. Nel corso dell'audizione egli ha fatto presente alla delegazione parlamentare che nell'Istituto non esistono un capo del provveditorato, una pianta organica del personale e neppure, nella farmacia, un farmacista titolare.

I conti consuntivi sono in ritardo: quelli del 1994 e del 1995 sono ancora da approvare. La ricerca scientifica non si avvale di una gestione a sè stante. Quest'anno per la prima volta è stata praticata una separazione tra attività di assistenza e ricerca scientifica.

Ad un quesito posto dalla delegazione della Commissione di inchiesta, il dottor Lambo ha affermato di non essere in grado di precisare quale sia il deficit di bilancio dell'Istituto.

Nel corso della audizione della *rappresentanza del personale medico* (dottoressa Dora Casamassima, dottor Gaetano Falco, dottor Franco Marzullo, dottor Antonino Pellecchia, dottor Sante Romito) dell'Istituto è emersa l'esigenza di potenziare l'impegno nella ricerca. Sussistono infatti - è stato rilevato - vuoti negli organici, mentre in posti nevralgici

operano dei consulenti. I medici in convenzione poi creano problemi alla efficienza dell'Istituto medesimo.

Circa la tipologia delle prestazioni rese al pubblico, il dottor Marzullo ha evidenziato come, rispetto ad altre patologie, il numero delle neoplasie trattate sia soverchiante.

4. I documenti acquisiti

Il «Documento conoscitivo su agibilità e funzionamento dell'Istituto», a cura della Associazione Nazionale Primari Ospedalieri (ANPO) dell'Istituto Oncologico di Bari, esprime considerazioni circa il livello di agibilità della struttura, considerato di grado sufficiente nonostante l'ineadeguatezza della sede, e considera le attrezzature dei Servizi e della Degenza «nella norma», pur evidenziando l'insufficienza del numero delle sale operatorie.

Nel documento presentato dalla «Federazione Lavoratori Funzione Pubblica CGIL, comprensorio di Bari», si evidenziano il «disastro amministrativo», il «dissesto finanziario», l'inefficienza nella gestione del denaro e delle gare di appalto, nonché la «perenne carenza di farmaci e di presidi sanitari, con conseguenti frequenti interruzioni di delicate terapie». Il documento dà altresì conto di una serie dettagliata di episodi negativi, alcuni dei quali hanno generato contenzioso giudiziario.

Nel documento inviato alla Commissione da un medico della struttura, si rilevano la mancata regolazione delle liste di attesa secondo le norme vigenti, nonché la carenza nella dotazione di farmaci e presidi terapeutici.

Il documento rileva altresì la irregolare sperimentazione clinica di farmaci, effettuata su pazienti ricoverati, fuori dal necessario controllo da parte della Direzione Sanitaria e dell'Amministrazione.

Lo stesso documento rileva infine la mancata, tardiva od irregolare attivazione dei concorsi per l'assunzione di personale, nonché la mancata attivazione dell'attività intramuraria.

5. Considerazioni conclusive

L'Istituto oncologico di Bari è situato ancora in una struttura parzialmente privata (Mater Dei) ed occupa personale in convenzione. I locali, pur essendo non completamente a norma e pur mostrando qualche insufficienza, sono tuttavia funzionali e, dal punto di vista clinico-alberghiero, migliori di molti altri visitati.

Non c'è un direttore scientifico di ruolo. L'attività di ricerca dimostra un certo impegno in considerazione delle condizioni in cui opera, ma è basata su pochi addetti e circoscritta solo ad alcuni ambiti.

L'attività clinica dell'Ospedale è sostanzialmente limitata e non solo finalizzata agli obiettivi istituzionali, ma raccoglie patologie di carattere ordinario.

Va evidenziato che i bilanci sono stati appesantiti dalla necessità di pagare gli affitti dell'Istituto in attesa che sia agibile e completata la nuova struttura.

Vengono anche segnalate carenze di personale, di farmaci e di altre attrezzature.

Le modalità di erogazione delle cure chemioterapiche non appaiono idonee e richiederebbero migliori condizioni di spazi e attrezzature.

Le liste di attesa fornite evidenziano per alcune prestazioni tempi non accettabili data in relazione agli specifici obiettivi dell'Ente.

L'organizzazione amministrativa è carente: non esiste la pianta organica, non esiste provveditorato e vi è grave ritardo nell'approntamento dei bilanci consuntivi; solo da quest'anno è stata finalmente attuata una separazione tra attività di assistenza e ricerca scientifica.

La direzione sanitaria ha allo studio, ma non attuata, una carta dei servizi e non è stata in grado sostanzialmente di offrire il monitoraggio delle liste di attesa.

L'oncologico di Bari non risponde quindi in maniera adeguata a quella funzione di polo di attrazione per i malati oncologici che dovrebbe avere secondo i fini istituzionali, e non sembra adeguato ai fini istituzionali per i quali è stato riconosciuto I.R.C.C.S.

La buona volontà dimostrata dalla direzione scientifica, dai sanitari e dalla dirigenza, non è sufficiente per poter mantenere una qualifica così importante, anche se sicuramente i dati rilevati coi documenti e quelli desunti dalla sperimentazione evidenziano una buona attività clinico-sanitaria ordinaria.

TOMASSINI, *relatore*

ALLEGATI n. 10

INTERVENTI CHIRURGICI EFFETTUATI
NELLE UNITÀ OPERATIVE NEL 1998

CHIRURGIA APPARATO DIGERENTE Totale interventi n. 288

Interventi neoplastici maligni	49,3%	18,2% *
Interventi neoplastici benigni	22,5%	
Interventi diagnostici	3,5%	
Interventi per patologia varia (non neoplastici)	18,4%	
Interventi palliativi e profilattici	6,2%	

SENOLOGIA Totale interventi n. 1.042

Interventi neoplastici maligni	49,2%	65,7% *
Interventi neoplastici benigni	42,7%	
Interventi diagnostici	6,1%	
Interventi per patologia varia (non neoplastici)	0,9%	
Interventi palliativi e profilattici	0,9%	

GINECOLOGIA Totale interventi n. 370

Interventi neoplastici maligni	15,7%	7,4% *
Interventi neoplastici benigni	73%	
Interventi diagnostici	7%	
Interventi per patologia varia (non neoplastici)	3,2%	
Interventi palliativi e profilattici	1,1%	

O.R.L. Totale interventi n. 419

Interventi neoplastici maligni	16%	8,6% *
Interventi neoplastici benigni	61,3%	
Interventi diagnostici	13,6%	
Interventi per patologia varia (non neoplastici)	4,8%	
Interventi palliativi e profilattici	4,3%	

* Percentuale sul totale degli interventi neoplastici maligni (n. 780).

TEMPI DI ATTESA PER VISITE ED ESAMI**ISTITUTO ONCOLOGICO**

1° semestre 1998

PRESTAZIONE	ANNO 1998
Visite Senologia	60 gg
Prime Visite Onc. Medica	10 gg
Visite di Controllo Onc. Medica	10 gg
Prime Visite Onc. Medica e Sperimentale	10 gg
Visite di controllo Oncl. Medica e Sperimentale	60 gg
Prime Visite Radioterapia	5 gg
Visite di controllo Radioterapia	30 gg
Visite O.R.L.	pront. disp.
Visite Ginecol. Chirurgica	pront. disp.
Visite Ginecol. Preventiva	
Visite P.C.III	pront. disp.
Mammografie preventive	365 gg.
Mammografie per definizione sospetto clinico ...	7/15 gg
Ecotomografie Mammarie preventive	180 gg
Ecotomografie Mammarie per definizione sospetto clinico	7/15 gg
Ecotomografie internistiche	30 gg
T.A.C.	30 gg
R.M.N.	30 gg
Esami radiologici	3 gg
Esami di Radiologia Interventistica	20 gg
Esami di Cardiologia	7 gg
Esofagogastroduodenoscopia	7 gg
Colonscopia	5/7 gg

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1999

44ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE REFERENTE

(130-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) *Nuova disciplina delle adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) *Nuove disposizioni in materia di adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) *BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi*

(1895) *MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa*

(3128) *CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori*

(3228) *SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile scorso.

La Presidente MAZZUCA POGGIOLINI, intervenendo in discussione generale, dichiara di apprezzare le specificazioni introdotte dal relatore all'articolo 1 del testo unificato, in modo da dare sostanziale rilevanza all'affermazione di principio che sancisce il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia. Sono infatti previste una serie di misure e di servizi a supporto del nucleo familiare in difficoltà. Giudica altresì positiva l'introduzione, all'articolo 2, del concetto che l'accoglienza in seno ai diversi istituti di assistenza pubblica ivi previsti sia consentita soltanto quando la somma corrispondente all'importo necessario al pagamento delle rette non sia comunque sufficiente ad eliminare le cause economiche che hanno determinato l'impossibilità di mantenimento da parte della famiglia di origine. Ritiene importante la specificazione delle modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore dato temporaneamente in affidamento. Dissente invece dalla scelta operata nel testo unificato di eliminare tra i soggetti legittimati all'affidamento familiare i *singles*, tenuto conto che l'esperienza del passato ha dimostrato che, soprattutto nei casi di minori che presentano difficoltà o *handicaps* di vario tipo, l'affidamento a una singola persona si è rivelata assolutamente positiva. Nell'articolo 5 sono opportunamente previste una serie di attività di sostegno educativo e psicologico, nonché provvidenze economiche e assistenziali a favore della famiglia affidataria. L'articolo 5-bis disciplina compiutamente le comunità di tipo familiare, il cui elenco è redatto dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, così come da tali enti è rilasciata la necessaria autorizzazione all'apertura e al funzionamento di tali comunità. Si dichiara altresì convinta della bontà della scelta, di cui all'articolo 6, tendente a introdurre il concetto di idoneità affettiva dei genitori adottanti, che supera la freddezza dell'attuale normativa. Per quanto concerne l'innalzamento previsto a 45 anni del limite massimo di età tra adottanti e adottando, in linea di massima si dichiara favorevole all'abbattimento *tout court* di ogni limite, lasciando la decisione alla discrezionalità del magistrato che dovrebbe valutare ogni singolo caso. In ogni modo, su questo tema, sollecita un ampio dibattito. Opportunamente l'articolo 8, al comma 5, prevede, in un'ottica di economizzazione dei tempi procedurali, che fin dall'inizio il procedimento di adottabilità si svolga con l'assistenza legale del minore e dei genitori. Allo stesso obiettivo mira l'articolo 17 che, al comma 3, prevede che in ogni caso l'udienza di discussione dell'appello e del ricorso sia fissata entro tre mesi dal deposito dei rispettivi atti. Innovazione sicuramente condivisibile è quella di un maggior coinvolgimento dei servizi socio-assistenziali degli enti locali nel sostegno alle famiglie adottive, in quella fase di naturale difficoltà rappresentata dall'inserimento del minore nel nuovo nucleo familiare. Valuta soluzione equilibrata la disposizione di cui all'articolo 28 che prevede che l'adottato, divenuto maggiorenne, possa accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Conclude infine rilevando che personalmente è favorevole a prevedere

tra i soggetti legittimati all'adozione anche le famiglie di fatto che presentino una certa stabilità, tenuto conto che spesso si tratta di nuclei familiari in attesa di contrarre un secondo matrimonio.

Il senatore RESCAGLIO esordisce, rilevando la sostanziale condisione del testo proposto dal relatore. Peraltro, trattasi di materia assolutamente delicata, difficile da imbrigliare in precise norme giuridiche. Molto ci sarebbe da dire sulla complessità di una sentenza di adozione che giunge dopo un lungo lavoro che vede impegnato il giudice, a cui si deve richiedere non solo un'adeguata preparazione giuridica, ma anche umanità e sensibilità. Scelta non facile è quella di comprendere le necessità fondamentali della famiglia adottante che non possono essere certamente solo le risposte ad una serie di quesiti, alcuni dei quali di dubbia utilità. Ritene corretto, così come il testo predisposto dal relatore, sottolineare la necessità che l'istituto dell'affidamento abbia per scopo il successivo reinserimento del minore nella famiglia di origine. Per quanto riguarda i soggetti legittimati, ritiene che la famiglia legalmente costituita abbia un indubbio significato istituzionale. Per quanto riguarda la problematica relativa all'attività svolta in materia di adozione dai servizi sociali, questa è una problematica assai interessante: se indubbiamente ci sono assistenti sociali dotati di vasta esperienza, altri hanno sicuramente bisogno di maturare la loro personalità per fronteggiare così delicate questioni. Condivide sicuramente la necessità di prevedere una serie di misure di sostegno, anche psicologico per la famiglia adottante, in quella fase indubbiamente difficile rappresentata dall'inserimento del minore in un nuovo nucleo familiare. Per quanto riguarda il limite di età tra adottanti e adottando, ritiene che non si debba troppo innalzare la barriera generazionale, in modo che il minore usufruisca della necessaria spinta di giovinezza e di entusiasmo da parte della nuova famiglia.

Il senatore FASSONE, premesso di ritenere sicuramente positiva l'esperienza della legge n. 184 del 1983, ne sottolinea l'efficacia soprattutto sotto il profilo dell'affidamento temporaneo che ha permesso di risolvere la più parte delle situazioni. Pertanto, giudica con qualche perplessità la scelta del relatore di restringere l'area dei soggetti legittimati, escludendo i singles e ponendo limiti temporali precisi. Ciò, al di là probabilmente delle intenzioni, rischia di risolversi in un irrigidimento dell'istituto. Per quanto riguarda l'articolo 1, se condivide il principio ivi enunciato relativo al diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia, ritiene che i contenuti dei commi successivi rischino di creare indesiderate interferenze con altri istituti. Riterrebbe pertanto opportuno modificare il comma 1 dell'articolo 1, nel senso di dichiarare che il minore ha diritto di crescere in una famiglia idonea ma, ove ciò non sia possibile, prevedere che possano subentrare gli altri istituti previsti nella stessa legge. Si dichiara in linea di principio favorevole allo snellimento dei tempi procedurali, ma ritiene eccessiva la previsione del diritto di difesa esteso ai parenti fino al quarto grado. Per quanto riguarda i soggetti legittimati all'adozione, ritiene che un'eventuale estensione alle famiglie di fatto debba essere materia di approfon-

dita discussione. Quanto alla conoscibilità da parte dell'adottato della propria famiglia di origine, ritiene opportuno fare riferimento ai contenuti delle convenzioni internazionali che propongono una soluzione equilibrata tra diritto alla conoscenza e necessaria tutela della famiglia adottante. Per quanto concerne il limite massimo di età tra adottante e adottando, ritiene che il limite attuale dei 40 anni non dovrebbe essere superato, se non in situazioni particolari e, qualora dalla mancata adozione derivi un danno grave per il minore, così come sancito dalle sentenze della Corte Costituzionale. Si dichiara invece contrario a lasciare in questa delicata materia, assoluta discrezionalità al giudice, in quanto ciò si tradurrebbe in una lesione del diritto di tutti i cittadini ad avere aspettative certe.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1999

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,35.

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL
SENATO DELLA REPUBBLICA*

Testo unificato in materia di adozioni per i disegni di legge S. 130-bis Manieri, 160- bis Mazzuca Poggiolini, 445-bis Bruno Ganeri, S. 1697-bis Salvato, S. 852 Bucciero, S. 1895 Mazzuca Poggiolini, S. 3128 Caruso e S. 3228 Serena
(Parere alla Commissione speciale in materia d'infanzia del Senato della Repubblica) (Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato in materia di adozioni per i disegni di legge S. 130 *bis* Manieri, 160 *bis* Mazzuca Poggiolini, 445-*bis* Bruno Ganeri, S. 1697-*bis* Salvato, S. 852 Bucciero, S. 1895 Mazzuca Poggiolini, S. 3128 Caruso e S. 3228 Serena,

esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

A) si osserva che l'attività di vigilanza e controllo esercitata dagli enti locali, ai sensi del nuovo articolo 5-*bis*, comma 4, va riferita non solo alla fattispecie di affido a comunità di tipo familiare, ma anche all'ipotesi di affidamento ad istituti di assistenza pubblici o privati prevedendo adeguati poteri sanzionatori;

B) si rileva la necessità di un coordinamento tra la normativa in esame e gli articoli 128 e seguenti del decreto legislativo n. 112 del 1998, particolarmente per il profilo del riparto delle competenze tra regioni ed enti locali, in quanto l'articolo 132, 1° comma, del citato decreto prevede che la legge regionale conferisca ai comuni e agli altri enti locali le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi ai minori;

C) sotto il profilo delle risorse finanziarie, si ritiene opportuno chiarire il rapporto tra Fondo nazionale per le politiche sociali e Fondo per la gestione delle comunità di tipo familiare;

D) si ritiene, infine, che il decreto interministeriale previsto dal comma 7 del nuovo articolo 5-bis debba più opportunamente essere adottato previa intesa nella Conferenza unificata».

Il Presidente Mario PEPE ritiene condivisibile la proposta di parere, che è improntata alla logica del principio di sussidiarietà, riconoscendo ruoli precisi sia alle regioni sia gli enti locali.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto), nell'evidenziare che l'articolo 1 del testo unificato in esame pone a carico degli enti locali molti compiti onerosi, rileva come non siano disposti adeguati mezzi di copertura finanziaria.

Il Presidente Mario PEPE osserva che i profili della copertura finanziaria sono propriamente di competenza della Commissione bilancio e della Commissione di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Mario PEPE pone in votazione la proposta di parere favorevole, con osservazioni, del relatore, che viene approvata dalla Commissione.

Disegni di legge costituzionale:

(S. 3859) Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato

(S. 3853) Senatore LUBRANO DI RICCO. - Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale

(Parere alla 1ª Commissione del Senato della Repubblica) (Seguito dell'esame e conclusione - parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge S. 3859)

La Commissione prosegue l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 3859, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni» (nonché l'abbinato disegno di legge S. 3853);

richiamato il proprio precedente parere favorevole espresso alla Commissione affari costituzionali della Camera lo scorso 16 febbraio; rilevata, peraltro, l'opportunità di alcuni specifici, ulteriori approfondimenti,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge S. 3859,

con le seguenti osservazioni:

A) con riferimento all'articolo 5, si ritiene indispensabile, al fine di garantire, anche nella fase transitoria, un'effettiva e forte legittimazione al Presidente della regione, che la sua elezione diretta avvenga a maggioranza assoluta, prevedendo eventualmente un turno di ballottaggio;

B) è necessario intervenire sull'attuale disciplina delle incompatibilità e ineleggibilità che è riferita ai soli consiglieri regionali e non risulterebbe applicabile al Presidente della Giunta e agli assessori che, secondo la nuova normativa, possono essere esterni al Consiglio regionale;

C) non si condivide l'estensione al Presidente della Giunta e agli assessori regionali della prerogativa – tipica dei soli componenti di assemblea legislativa – dell'insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle funzioni, in quanto, dato il carattere prevalentemente amministrativo delle funzioni della Giunta, si creerebbe un'immunità estesa ad atti che per loro natura devono poter essere sottoposti al sindacato dell'autorità giudiziaria;

D) valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire al Presidente della Giunta, in analogia a quanto avviene per il sindaco, di esprimere il proprio voto nel Consiglio regionale.

Per quanto concerne l'abbinato disegno di legge S. 3853, si esprime parere non ostativo alle condizioni e nei limiti in cui esso sia compatibile con il parere espresso sul disegno di legge S. 3859».

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U) concorda con la proposta del relatore, rilevando in particolare l'opportunità dell'osservazione di cui alla lettera C), che evidenzia come la prerogativa dell'insindacabilità debba spettare solo ai componenti di organi elettivi in virtù del loro ruolo di rappresentanti del corpo elettorale.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto) rileva un elemento di contraddizione tra l'osservazione di cui alla lettera C), in cui si afferma che il presidente della giunta non deve godere della prerogativa della insindacabilità, in quanto non appartenente all'assemblea consiliare, e l'osservazione di cui alla lettera D), nella quale si propone, in sostanza, che egli possa votare in consiglio.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, precisa che l'insindacabilità è una garanzia che deve coprire le funzioni del consigliere regionale e, pertanto, deve essere riconosciuta agli assessori che siano anche consiglieri e al presidente della giunta che possa votare in consiglio. Per rendere più chiaro questo concetto riformula il punto C) delle osservazioni sostituendo le parole «al Presidente della Giunta e agli assessori regionali» con le seguenti: «all'organo esecutivo regionale».

La Commissione approva, infine, la proposta di parere favorevole, con osservazioni, come sopra riformulata.

La seduta termina alle ore 14,05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, 1° comma, del regolamento della Camera dei deputati, di una proposta di documento alle Assemblee sul tema: Ruolo delle regioni in materia di organizzazione sanitaria e procreazione assistita.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1999

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0094^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Esame di un documento sulla discarica di Pitelli (La Spezia), predisposto dal gruppo di lavoro coordinato dal senatore Roberto Lasagna
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, invita il senatore Lasagna a prendere la parola per illustrare la prima bozza del documento sulla discarica di Pitelli, elaborato dopo diverse riunioni del gruppo di lavoro da lui coordinato cui hanno partecipato esponenti della magistratura e tecnici. Il gruppo di lavoro valuterà nei prossimi giorni la possibilità di apportare alcune modifiche, anche sulla base della discussione del documento che si svolgerà a partire dalla seduta di mercoledì prossimo, 12 maggio.

Il senatore Roberto LASAGNA (FI), in qualità di relatore come coordinatore del gruppo di lavoro, ricorda che la bozza in esame è il frutto della lettura analitica degli atti e dei documenti acquisiti negli ultimi mesi: sarebbe riduttivo fermare l'analisi alle vicende connesse alla discarica di Pitelli, dovendosi comprendere le ragioni per cui si è radicato un sistema che ha di fatto controllato il ciclo dei rifiuti, con alterazioni allo stato dei luoghi ed ipotizzabili ripercussioni negative sulla salute pubblica.

Fa presente che il testo é diviso in due parti: nella prima vi é una lettura organica dell'attuale situazione di Pitelli, degli atti amministrativi e delle vicende giudiziarie che ne hanno finora contrassegnato la storia, mentre nella seconda parte é riportata la cronologia degli eventi connessi alla discarica, dal 29 giugno 1939 al 10 giugno 1998.

Si sofferma in seguito sul sequestro della discarica, avvenuto nel novembre 1996, e sulla diffida emanata dalla regione Liguria nel giugno 1998 che segue la segnalazione della USL competente dell'aprile 1993; esamina poi dettagliatamente i vizi di forma presenti nell'atto che ha autorizzato l'attività della discarica, nonché il contenuto del piano regolatore che prevedeva per l'area di Pitelli una destinazione a zona panoramica e residenziale. Elenca anche una serie di atti e comportamenti adottati dal comune e dalla provincia di La Spezia, nonché dalla regione Liguria, che concretizzano – a suo parere – evidenti irregolarità.

Per quanto riguarda la vicenda giudiziaria, rileva che dalla lettura degli atti emerge una sorta di mancanza di volontà di fare completa chiarezza sulla questione: l'elenco dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la discarica di Pitelli è molto lungo e non si è registrata un'attività organica di indagine sulle vicende ad essa connesse. Insomma, le inchieste avviate hanno constatato singoli illeciti, senza una lettura organica dei fatti: ciò conferma peraltro la necessità di inserire nel codice penale uno specifico titolo riguardante i delitti ambientali.

Si sofferma successivamente su due fatti ritenuti gravissimi, entrambi legati a Pitelli, la scomparsa di un fascicolo giudiziario ed il mancato rinvenimento di un altro fascicolo. Il primo fatto fa riferimento ad un esposto presentato da Legambiente nel 1988, di cui non vi é traccia negli uffici e negli archivi giudiziari di La Spezia, mentre il secondo riguarda il non rinvenimento di un fascicolo aperto sulla morte di un operaio avvenuta il giorno dopo un incidente verificatosi nella discarica di Pitelli. Di tali fatti si é discusso nella seduta della Commissione dell'8 aprile scorso, in cui si é svolta l'audizione del sindaco di La Spezia.

Ritiene che il documento in esame sia soltanto il primo di altri che seguiranno nel prossimo futuro, essendo nelle audizioni emersa la necessità di continuare nel lavoro di studio e di analisi della realtà spezzina per comprendere fino in fondo come si sia potuta determinare la situazione attuale.

Conclude citando il caso di Monte Montada, verso cui sono stati avviati allo smaltimento rifiuti in grande quantità presumibilmente pericolosi, in particolare 34 autocarri nei giorni 8 e 9 marzo 1999, con carichi contenenti oli minerali, composti aromatici, fibre libere di amianto, piombo, cadmio, rame, mercurio ed arsenico: auspica che la Commissione contribuisca a fare piena luce su questa e sulle altre complesse vicende in precedenza richiamate.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia il relatore per l'ottimo lavoro svolto, ribadendo che la bozza testè illustrata potrà essere modificata a seguito delle risultanze della discussione e dei suggerimenti dei commissari.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì prossimo, 12 maggio 1999, alle ore 13.30, per il seguito dell'esame del documento sulla scarica di Pitelli, illustrato nell'odierna seduta.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

SEDE PLENARIA

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1999

Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. – Intervengono il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Dott. Giampaolo D'ANDREA e il Sottosegretario di Stato per l'università e ricerca scientifica e tecnologica, Ing. Antonino CUFFARO.

La seduta inizia alle ore 13,40.

Pubblicità dei lavori

(R033 004, B31^a, 0027^o)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Comunicazioni del Presidente

(A007 000, B31^a, 0038^o)

Sui lavori della Commissione.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica di aver preso contatti per un incontro di una delegazione della Commissione con rappresentanti del Senato francese relativamente alla questione dell'associazionismo comunale che è oggetto di discussione in Francia e che interessa il processo di decentramento di funzioni amministrative avviato dalla legge n. 59.

Aggiunge che la Commissione, in concorso con la regione Valle d'Aosta, intende organizzare un convegno a Saint Vincent nel mese di giugno dal tema «Regioni ed enti locali verso un assetto federale dell'ordinamento».

Fa presente inoltre che nell'ambito delle funzioni di monitoraggio riconosciute alla Commissione, mercoledì 12 maggio, si svolgerà l'audizione del ministro per i lavori pubblici in merito alla questione dell'ANAS.

Invita infine a valutare l'opportunità del proseguimento dei lavori della Commissione nel periodo di votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, (DS-U) fa presente l'inopportunità del proseguimento dei lavori della Commissione in concomitanza con la convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, prende atto dell'assenza di un accordo di tutti i gruppi politici per il proseguimento dei lavori della Commissione. Inoltre fa presente l'opportunità di audire il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Franco Bassanini, e il ministro per la funzione pubblica, Angelo Piazza, in merito al futuro della riforma della pubblica amministrazione vista la prossima scadenza del termine di esercizio della delega.

La Commissione consente.

Schema di decreto legislativo recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31*, 0030*)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo il 5 maggio 1999.

Il senatore Michele BONATESTA (AN) esprime perplessità sulla legittimità costituzionale del provvedimento relativo alla trasformazione del CONI, aggiungendo che i dubbi di legittimità costituzionale sembrano rappresentare una costante dei decreti legislativi emanati dal Governo.

Non ritiene che la materia rientri fra quelle previste dalla legge delega n. 59 del 1997; pertanto ritiene che lo schema di decreto presentato non possa essere valutato positivamente.

I settori disciplinati da disposizioni che costituiscono leggi speciali, come quella relativa al CONI, non possono essere oggetto di modificazione con una fonte normativa di secondo grado quale è il decreto delegato.

Per trasformare la normativa sul CONI occorre una legge che conserva il carattere di specialità in difesa dell'autonomia dello sport contro una gestione prettamente burocratico-amministrativa.

Fa presente che è stata interpretata come legge speciale la legge 31 gennaio 1992, n. 138 contenente disposizioni urgenti per assicurare la

funzionalità del CONI e che, all'articolo 1, attribuisce, fino all'entrata in vigore della legge quadro sullo sport, all'ente la potestà di deliberare le norme di funzionamento e di organizzazione, l'ordinamento dei servizi, il regolamento organico e il regolamento di amministrazione e di contabilità, anche in deroga alle disposizioni della legge n. 70 del 1975.

Il Governo ha voluto ignorare la portata dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 secondo il quale «al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della legge n. 59 del 1997.

La citata disposizione limita la possibilità di utilizzare lo strumento del decreto legislativo ai sensi della legge n. 59 ai soli settori presi in considerazione dalla predetta legge delega.

Poichè la materia dello sport e del riordino del CONI non è stata oggetto di attenzione da parte della legge n. 59, essa è da intendersi estranea alla delega.

Reputa opportuno pervenire in Parlamento all'emanazione di una legge quadro sull'attività sportiva, non soltanto per i vizi di incostituzionalità evidenziati, ma anche in considerazione del fatto che la riforma del CONI inciderà su un ente preposto non soltanto alla organizzazione della quadriennale competizione olimpica, bensì alla organizzazione settoriale delle diverse discipline sportive praticate nel nostro Paese da più di 10 milioni di cittadini.

Ricorda, peraltro, che il Governo ha accolto un ordine del giorno con il quale il Senato richiedeva espressamente di limitare il contenuto del decreto legislativo all'obiettivo «del mero riordino dell'ente, salvaguardandone l'autonomia e (...) preservando al CONI il principio di autodeterminazione nella redazione e nell'approvazione dello statuto, nella formazione e approvazione del bilancio e nella gestione amministrativa, come pure preservando il potere di vigilanza e di controllo del Ministero competente.

Non sembra ad oggi che tale orientamento nei fatti sia stato recepito dal Governo e quindi la posizione di Alleanza Nazionale di fronte alla scarsa affidabilità degli strumenti legislativi prescelti dall'esecutivo non può che orientarsi in via primaria nel senso di una revisione della materia attraverso una legge ordinaria da sottoporre all'esame del Parlamento.

In particolare per quel che concerne il comma 1 dell'articolo 2, osserva che si tratta di una riformulazione dei fini istituzionali dell'ente e pertanto di un eccesso di delega atteso che detto potere non sembra essere ricompreso nelle disposizioni di cui agli articoli 11 e 14 della legge n. 59 del 1997, che determinano nella fattispecie i limiti entro i quali si può esercitare la funzione legislativa delegata.

Comunica che il gruppo di Alleanza Nazionale intende presentare le modifiche indispensabili per salvaguardare l'autonomia dello sport dalle ingerenze burocratiche di una politica disattenta insensibile alle

esigenze del mondo sportivo, inteso non solo nella sua dimensione agonistica ma più ampiamente come fenomeno sociale.

Considerando che il Governo intende promuovere nel prossimo autunno una conferenza nazionale sullo sport, non comprende l'oggetto della conferenza visto che la riforma dello sport viene decisa con tale provvedimento. Sarebbe quindi più opportuno rinviare l'esame del provvedimento al periodo successivo alla conferenza.

Per quanto riguarda lo schema di decreto, rileva che risulta inaccettabile quanto proposto dalla formulazione dell'articolo 14 in merito alla disciplina delle federazioni sportive nazionali, che perdono il loro requisito fondamentale di organi del CONI, non potendo più svolgere la loro attività in armonia con le deliberazioni del CIO, del CONI e delle federazioni internazionali cui esse sono associate.

Peraltro dottrina e giurisprudenza, concordi nel riconoscere la natura privatistica delle federazioni quali associazioni di diritto privato, ne hanno confermato al contempo il requisito di organi del CONI.

Dalla trasformazione del rapporto organico CONI-federazioni deriverebbe un indebolimento di entrambi, poichè le federazioni sportive nazionali non avrebbero più alcuna garanzia istituzionale e il CONI perderebbe il più efficace strumento per l'attuazione delle proprie funzioni, visto che la natura attuale del CONI è quella di federazione delle federazioni.

Inoltre indebolendo le funzioni del CONI, verrebbe anche compromesso il rapporto con le federazioni sportive internazionali. In particolare, a tal fine, sarebbe opportuno prevedere il riconoscimento di una sola federazione nazionale per ogni disciplina sportiva.

Il ruolo organico delle federazioni dovrebbe essere valorizzato anche al fine di promuovere la diffusione della pratica sportiva in cooperazione con la scuola e gli enti di promozione sportiva. Sempre a tutela di tale rapporto, è opportuno riconsiderare l'entità dei contributi da erogare alle singole federazioni, contributi che pur non possono essere determinati soltanto dalla giunta del CONI, così come previsto dall'articolo 7, lettera f) del decreto.

Ritiene poi irrisolti altri problemi, quali quelli relativi al trattamento del personale delle federazioni, per il quale il CONI stesso aveva sottolineato l'assoluta necessità di prevedere norme adeguate di tutela e che il rapporto organico viceversa risolverebbe.

La prevista privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti del CONI in servizio presso le federazioni sportive nazionali non trova fondamento nel processo di privatizzazione dell'ente da cui tale personale dipende (infatti il CONI resta un ente pubblico) ma paradossalmente conseguirebbe dalla privatizzazione delle federazioni, attualmente organi dove il personale è comandato. A tal proposito ricorda che è pervenuta alla sua attenzione una lettera sottoscritta da centinaia di dipendenti del CONI.

Aggiunge che il provvedimento oltremodo illegittimo poichè non prevede le norme di copertura finanziaria con cui far fronte agli oneri derivanti dalla privatizzazione del rapporto di lavoro di circa 600 dipendenti, i quali, assunti prima dell'entrata in vigore della legge n. 70 del

1975, qualora dovesse verificarsi il riordino previsto, avrebbero comunque diritto alla liquidazione delle somme maturate nell'apposito fondo di previdenza e quiescenza integrativa, con un onere a carico del CONI di circa 90 miliardi cui non si fa alcun riferimento nel provvedimento.

Per quanto riguarda le disposizioni transitorie e finali, ritiene che le stesse, prevedendo un termine di 180 giorni, dall'entrata in vigore della normativa, per l'elezione degli organi elettivi secondo le nuove regole, non consentono il tempo necessario per approvare un nuovo statuto e procedere alla costituzione degli organi dirigenti.

Infatti, per ricostituire gli organi secondo le nuove regole, occorrerà in primo luogo che il consiglio nazionale del CONI emani una direttiva affinché nei consigli federali siano presenti atleti e tecnici.

Le proposte del decreto relative all'allargamento del consiglio nazionale o quanto meno, del corpo elettorale per i vertici del CONI, sono molto macchinose e vanno in senso contrario a quello dello snellimento e della semplificazione.

Il gruppo di Alleanza Nazionale ritiene opportuno allargare il consiglio nazionale ai presidenti degli enti di promozione sportiva, a sei rappresentanti degli atleti e a due rappresentanti dei tecnici da eleggere con le modalità che verranno stabilite nello statuto.

In tal modo il consiglio nazionale - e quindi il corpo elettorale - verrebbe ad essere composto dai trentanove membri delle federazioni, dai membri del CIO (attualmente quattro), dai presidenti degli Enti di promozione sportiva (attualmente tredici), da sei rappresentanti degli atleti e da due rappresentanti dei tecnici per un totale di sessantacinque componenti.

Per assicurare tale presenza, le federazioni dovranno quindi prevedere un procedimento elettorale che porti alla elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici nei consigli federali i quali a loro volta, dovranno eleggere i loro rappresentanti nel consiglio nazionale del CONI.

È di tutta evidenza che, in centottanta giorni, non si potranno effettuare tutti questi adempimenti.

Il decreto, infine, prevede la ineleggibilità dei presidenti di federazione a membri di giunta. Tale vincolo va trasformato, in incompatibilità delle due cariche con successivo obbligo di opzione dell'eletto.

Conclude osservando che è opportuno anche inserire fra i componenti della giunta un rappresentante della FISD (Federazione Italiana Sportiva Disabili), federazione paraolimpica internazionale che ogni quadriennio è presente con i propri atleti nello stesso Paese in cui si svolgono le Olimpiadi, rappresentando trenta discipline sportive.

Per quanto riguarda il Comitato sport per tutti e la cosiddetta Commissione di garanzia, reputa opportuno prevederne l'abolizione e comunque escluderne la natura di organo del CONI.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) esprime perplessità sulle rivendicazioni del personale del CONI alla luce della considerazione del fatto che anche il rapporto di pubblico impiego è stato «pri-

vatizzato». Non comprende pertanto la richiesta del personale del CONI di sottrarsi al regime di diritto privato.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, chiarisce che il personale del CONI è sottoposto al regime giuridico previsto dai decreti legislativi n. 29 del 1993 e n. 80 del 1998 che hanno «privatizzato» il pubblico impiego. La richiesta del personale è appunto finalizzata a mantenere quel regime giuridico.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U) osserva che la discussione sul provvedimento in esame appare viziata da rilievi formalistici. Non sono mai state discusse infatti nè le motivazioni che hanno portato all'emanazione del decreto nè la natura ed il ruolo del CONI nella società italiana. Il provvedimento in esame nasce a seguito di una crisi profonda che aveva investito il CONI e che aveva portato alle dimissioni del precedente presidente del comitato a seguito dell'inadeguatezza dell'organizzazione dello sport italiano dinanzi alle trasformazioni dello stesso. Basta pensare alla trasformazione subita da alcuni sport che sono ormai riconosciuti a livello professionistico (tennis, pallavolo). Fa presente che esiste una difficoltà all'interno del mondo dello sport che ha portato ad evidenziare l'esigenza di una riforma organica del settore che ridefinisca fisionomia ed assetto. Aggiunge che occorre valutare attentamente il ruolo del CONI nella società sportiva italiana e nel sistema sportivo internazionale. A tal riguardo segnala un'anomalia del caso italiano: il Comitato olimpico nazionale in Italia, che nasceva per preparare gli atleti alle Olimpiadi è divenuto l'ente pubblico che promuove e governa lo sviluppo dello sport, sia a livello agonistico che non, e l'impiantistica sportiva. In Italia pertanto il CONI gestisce l'intero sistema sportivo a differenza di quanto accade in altri Paesi europei dove le competenze sono distribuite tra diversi soggetti. Il ruolo del CONI in Italia rende pertanto necessaria un'organizzazione efficiente dello stesso, una sua ridefinizione al fine di rilanciarlo con una struttura adeguata agli sviluppi del mondo dello sport. Il testo del Governo è emanato per rispondere a tali esigenze. Condividendo le osservazioni del relatore sui dubbi di legittimità costituzionale da alcuni sollevati sul provvedimento, fa presente che il testo ha cercato di trovare una soluzione al problema dell'intreccio controllori-controllati. A tal proposito ricorda che il CONI, che è un ente che vigila sul sistema sportivo italiano risulta tutt'oggi governato da coloro su cui il Comitato medesimo esercita le funzioni di vigilanza. Considerando poi che lo stesso CONI è il massimo erogatore di risorse finanziarie al mondo sportivo, fa notare che la presenza dei presidenti delle federazioni all'interno della giunta ha inevitabilmente portato al prodursi di accordi o scontri tra le diverse federazioni per la distribuzione delle risorse finanziarie. Aggiunge che le trentanove federazioni sportive oggi esistenti sono federazioni indicate dal regolamento attuativo della legge del 1942 dove si ravvisano alcune anomalie nell'elencazione delle federazioni. Sono infatti riconosciute le federazioni di tecnici ma mancano le associazioni di alcuni sport olimpici o di sport di un certo livello. Premettendo che non c'è stato alcun interesse

ad allargare la platea delle federazioni proprio in quanto ciò avrebbe comportato un ampliamento dei destinatari delle risorse finanziarie erogate dal CONI fa presente la necessità di democratizzare l'ente di governo del sistema sportivo italiano. In quest'ottica vanno pertanto lette le norme del provvedimento in materia di ineleggibilità e incompatibilità. Nella stessa direzione si muovono anche le richieste di ampliamento del consiglio nazionale e le diverse modalità dell'elezione del presidente della giunta nazionale. Il testo del Governo sottolinea l'esigenza di estendere a diversi operatori del mondo dello sport, sia dirigenti che tecnici, la partecipazione all'elezione dei membri degli organi di vertice del Comitato olimpico. Si prevede inoltre che anche i rappresentanti dello sport siano presenti in consiglio nazionale. Reputa inoltre opportuna la proposta di prevedere anche all'interno del consiglio nazionale anche rappresentanti regionali o provinciali al fine di determinare una combinazione tra una rappresentanza verticale ed una rappresentanza territoriale. Relativamente alla previsione di un organo quale la Commissione nazionale sport per tutti, in relazione alla quale sono state espresse perplessità da parte delle regioni che hanno visto nell'istituzione della stessa una limitazione delle proprie competenze in materia di promozione dello sport, fa presente che tale organo vuole rappresentare un ampio settore del mondo dello sport amatoriale al fine di garantirgli un momento di direzione e di governo. Reputa pertanto che la previsione del comitato sport per tutti possa considerarsi una «soluzione ponte» in attesa del riordino generale in materia di promozione sportiva, d'intesa tra il CONI e gli enti locali, le associazioni sportive di base, la scuola e l'università. Relativamente alle federazioni sportive, reputa opportuno definire con maggiore previsione i compiti di natura pubblicistica delle stesse anche in relazione alla loro natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato. In tale ottica si inquadra l'accordo del Governo con i sindacati del personale del CONI. Conclude osservando, in relazione ai tempi di riordino del CONI, che i sei mesi previsti non possono reputarsi un termine ristretto vista la scadenza del 2000 per le Olimpiadi. Termini più lunghi non sarebbero infatti in grado di garantire una rapida organizzazione del comitato olimpico necessaria per fornire risposte adeguate alle esigenze dello sport.

Il deputato Luigi MASSA (DS-U) condivide per gli aspetti generali del provvedimento le osservazioni del collega Bracco. Richiama l'attenzione sulla permanenza della norma del 1942 relativamente al governo del settore automobilistico da parte dell'ACI. Condividendo il riferimento del relatore alla necessità di riconoscere l'autonomia piena del mondo sportivo, fa presente che la normativa del 1942 era stata emanata in un periodo in cui non emergeva l'esigenza di tutelare l'autonomia dello sport contrariamente a quanto accade oggi. Fa notare che il mondo dell'automobilismo non è governato dagli sportivi ma dall'ACI, pertanto in assenza di una possibilità reale di incidenza da parte del mondo sportivo. A tal proposito richiama alcune questioni emerse negli ultimi giorni quale il fatto che non sia stato attivato il circuito automobilistico di Napoli visto che l'ACI non ha provveduto ad inoltrare la relativa auto-

rizzazione nei termini prescritti. Considerando anche le vicende giudiziarie relative alle gare d'appalto dell'ACI, reputa inopportuna la previsione del comma 5 dell'articolo 17, secondo cui nulla è innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno. Pur condividendo l'esigenza di una legge organica di riforma del mondo dello sport, ritiene necessario casare il comma 5 dell'articolo 17: il suo mantenimento potrebbe figurare come una conferma di una situazione che occorre invece riformare. Ricordando che sono disciplinati in modo diverso il motociclismo sportivo che ha una sua associazione rispetto all'automobilismo che ne è privo, invita a considerare l'opportunità di uno stralcio del comma 5 dell'articolo 17 visto le attese del mondo dell'automobilismo sportivo che non intende essere escluso dalla possibilità di autogoverno.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa presente che il comma 5 dell'articolo 17 fa riferimento alla natura giuridica dell'Automobile club d'Italia in relazione alla quale nulla è innovato dal provvedimento.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0028^o)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo il 21 aprile 1999.

Il deputato Gianantonio MAZZOCCHIN (misto-FLDR) dichiara di condividere la riforma contenuta nel provvedimento. Reputa opportuno prevedere un consiglio direttivo snello che comprenda anche ricercatori del CNR, degli INFN, dell'ASI che svolgono ricerche nel settore in questione. Al fine di garantire un'autonomia degli osservatori il consiglio direttivo dovrebbe comprendere due dipartimenti: l'uno rappresentativo del coordinamento degli osservatori, l'altro rappresentativo del coordinamento dei progetti. A tal proposito dichiara di condividere le osservazioni espresse dalla VII Commissione della Camera sul provvedimento in esame e che possono rivelarsi utili per integrare il testo del Governo che nella sostanza è pienamente condivisibile.

Il sottosegretario Antonino CUFFARO fa presente che in merito al provvedimento in esame sono emerse due interpretazioni: in base alla prima proposta dal gruppo dei ricercatori, appare opportuna l'associazione degli osservatori presso l'università; in base alla seconda proposta dal gruppo degli scienziati, appare opportuno creare un istituto che risponda dei progetti di natura nazionale o internazionale in cui l'Italia è presente in misura rilevante. Reputa necessario trovare un equilibrio tra le diverse interpretazioni mantenendo l'autonomia degli osservatori e

creando al contempo un istituto centrale che diriga i grandi progetti senza far venire meno la possibilità degli osservatori di condurre altre ricerche. In tal modo si garantirebbe efficienza e qualificazione sul piano internazionale pur nel rispetto delle posizioni dei ricercatori che operano presso gli osservatori e che così vedrebbero riconosciuti i loro diritti acquisiti.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Schema di decreto legislativo recante «Modifiche alle norme del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 per la parte relativa alla SACE», ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59

ERRATA CORRIGE

Con riferimento al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 5 maggio 1999, pagina 150, nell'intervento della senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, sostituire l'espressione «all'insediamento del consiglio di amministrazione» con la seguente «all'approvazione dello statuto da parte del consiglio di amministrazione solo per gli atti urgenti e indifferibili».

Con riferimento al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 5 maggio 1999, pagina 167, allegato 3, alla fine del punto 1), aggiungere dopo le parole «e delle leggi regionali» le seguenti «delle regioni a statuto speciale».

